

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

|   |  |    |
|---|--|----|
| DISCREZIONALITÀ DEL<br>GIUDICE E PRINCIPI<br>FONDAMENTALI           | <b>Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni<br/>sull'applicazione della sanzione penale</b>           | 1  |
| <i>DISCRECIONALIDAD<br/>DEL JUEZ Y PRINCIPIOS<br/>FUNDAMENTALES</i> | <i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones<br/>sobre la aplicación de la sanción penal</i>       |    |
| <i>JUDICIAL DISCRETION AND<br/>FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i>           | <i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i>   |    |
|   | Francesco Viganò   |    |
|   | <b>Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale</b>  | 20 |
|   | <i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i>   |    |
|   | <i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i>  |    |
|   | Renzo Orlandi  |    |
| PROCESSO PENALE<br>E PROPORZIONALITÀ                                | <b>Prova penale e proporzionalità</b>  | 38 |
| <i>PROCESO PENAL<br/>Y PROPORCIONALIDAD</i>                         | <i>Prueba penal y proporcionalidad</i>   |    |
| <i>CRIMINAL TRIAL<br/>AND PROPORTIONALITY</i>                       | <i>Criminal Evidence and Proportionality</i>   |    |
|   | Giulio Ubertis   |    |
|   | <b>La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in<br/>tema di data retention</b>                 | 45 |
|   | <i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios<br/>en materia de retención de datos</i> |    |
|   | <i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New<br/>Balance in Data Retention</i>                |    |
|   | Luigi Parodi   |    |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p> | <p><b>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina</b></p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>  | <p>69</p>  |
|  | <p><b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b></p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p> | <p>80</p>  |
|  | <p><b>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente</b></p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>  | <p>95</p>  |
| <p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>                             | <p><b>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto</b></p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>                                       | <p>128</p> |
|  | <p><b>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"</b></p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>                    | <p>150</p> |

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
|                    | <b>Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali</b>                          | 192 |
|                    | <i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i> |     |
|                    | <i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>                             |     |
|                    | Riccardo Orlandi   |     |
|                    | <b>Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche</b>  | 218 |
|                    | <i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>  |     |
|                    | <i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>  |     |
|                    | Francesco Contri   |     |
| LECTIO MAGISTRALIS | <b><i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i></b>   | 257 |
|                    | <i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>   |     |
| LECTIO MAGISTRALIS | <i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>   |     |
| LECTIO MAGISTRALIS | Michele Papa   |     |
|                    | <b><i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i></b>  | 265 |
|                    | <i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>  |     |
|                    | <i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>  |     |
|                    | Carlos Alberto Mahiques  |     |



## QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

### TEMAS DE PARTE ESPECIAL

### SPECIAL PART TOPICS

- 69 **Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina**  
*Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo*  
*Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery*  
Alberto Macchia
- 80 **Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista**  
*Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo*  
*Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial*  
Costantino Visconti, Andrea Merlo
- 95 **Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente**  
*Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual*  
*The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment*  
Matilde Botto

# Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente

*Dall'ipertrofia applicativa dell'art. 609-bis c.p. a un insieme (fin troppo vario) di "soluzioni di completamento"*

## *Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual*

*De la hipertrofia del campo de aplicación del art. 609-bis del Código Penal a un conjunto (demasiado variado) de "soluciones complementarias"*

## *The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment*

*From the hypertrophic dimension of Article 609-bis c.p. to a too wide range of "complementary solutions"*

MATILDE BOTTO

*Assegnista di ricerca in diritto penale nell'Università di Bologna  
 matilde.botto2@unibo.it*

REATI SESSUALI,  
 PROPORZIONALITÀ

DELITOS SEXUALES,  
 PROPORCIONALIDAD

SEXUAL OFFENCES,  
 PROPORTIONALITY

### ABSTRACTS

Il presente contributo si concentra su un'analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di confine tra violenza e molestia sessuale. In primo luogo, a trovare conferma è la "geometria variabile" del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), incentrato sulla nozione di «atti sessuali». Nello specifico, alle criticità della fattispecie in punto di tassatività-determinatezza si riconnettono quelle che conseguono dall'attribuzione del medesimo *nomen iuris* a fatti dal disvalore offensivo profondamente eterogeneo. Al contempo, emergono altresì i limiti derivanti dalla mancata introduzione di un'ipotesi *ad hoc* per le molestie sessuali e dall'aver affidato la tutela penale dell'autodeterminazione sessuale, in via semi-esclusiva, ad un solo reato, la cui tipicità risulta ancorata al coinvolgimento della corporeità. Avvertita, quindi, l'esigenza di un recupero dei canoni di proporzionalità, la riflessione si conclude con alcuni rilievi *de iure condendo*.

El presente trabajo se centra en un análisis de la más reciente jurisprudencia sobre el límite entre ellos delitos de violencia y molestia sexual. En primer lugar, se confirma la "geometría variable" del delito de molestia sexual (art. 609-bis del Código Penal), basado en la noción de «actos sexuales». En particular, a las críticas sobre la tipicidad y determinación de la figura penal se suman aquellas derivadas de la atribución del mismo *nomen iuris* a hechos con un desvalor ofensivo profundamente heterogéneo. Al mismo tiempo, también emergen las limitaciones derivadas de la falta de introducción de una figura específica para el acoso sexual y del hecho de haber confiado la protección penal de la autodeterminación sexual, de manera casi exclusiva, a un solo delito cuya tipicidad está anclada en la implicación de la corporeidad. Percibida, por tanto, la necesidad de recuperar los principios de proporcionalidad, la reflexión concluye con algunas consideraciones de *lege ferenda*.

The paper explores the most recent Italian case law on sexual violence (Article 609-bis c.p.), which confirms both the versatility of the offence, focused on the concept of sex acts, and the challenges in defining the "boundary" between sexual assault and sexual harassment. At the same time, the lack of precision of the crime of sexual violence coexists with tensions with the principle of fair labelling. Furthermore, since the current Italian legal framework does not provide for a specific offence for sexual harassment, the protection of sexual autonomy is *de facto* limited to Article 609-bis c.p., which is centered on and limited to the protection of the physical dimension of sexual autonomy. Therefore, considering the need to respect the proportionality principle, some remarks are proposed from a *de iure condendo* perspective.

## SOMMARIO

1. Il delitto di violenza sessuale: tra unificazione e “onnicomprensività”. – 2. Limiti e peculiarità delle scelte riformatrici del 1996. – 3. La nozione giurisprudenziale di «atti sessuali»: la conferma dell'estensione verso il basso del reato attraverso il richiamo al criterio contestuale-relazionale anche negli orientamenti di legittimità più recenti. – 4. Quando “manca un'etichetta”: il diritto vivente e i disorientamenti derivanti da un insieme eterogeneo di fattispecie “chiamate in soccorso” nei casi di molestie non corporee. – 5. Il peculiare impiego giurisprudenziale del concetto di «molestia sessuale» con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. – 6. Superare l'*impasse* di una criminalizzazione al contempo “*under*” e “*over*” delle molestie sessuali muovendo da una riflessione su concetti e rubriche? – 7. Alcune osservazioni di sintesi.

## 1. Il delitto di violenza sessuale: tra unificazione e “onnicomprensività”.

La potenziale “onnicomprensività” del reato di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) è un profilo che ha accompagnato con costanza la vigenza della fattispecie sin dall'entrata in vigore della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 («*Norme contro la violenza sessuale*»)<sup>1</sup>. Si tratta di una questione legata al fatto che la “nuova veste unificata” assunta dal reato, a seguito del citato intervento di riforma, lo ha reso idoneo a ricomprendere al suo interno episodi che vanno da gravi forme di aggressione sessuale (sia essa penetrativa o meno) sino ad azioni che, seppur, nel sentire comune, vengono tendenzialmente descritte e percepite come “molestie”<sup>2</sup>, finiscono con l'essere attratte nel suo alveo. A tale risultato si perviene, in particolare, attraverso un'estensione del novero delle aree del corpo qualificabili come erogone ovvero mediante il ricorso a un criterio di stampo contestuale-relazionale. Fanno da esempio alcuni casi che afferiscono alla categoria – ampiamente commentata in dottrina<sup>3</sup> – dei cosiddetti “atti repentini”, quali furtivi tocamenti o baci (anche non profondi)<sup>4</sup>.

Più nello specifico, come noto, la tipicità del reato di violenza sessuale risulta essere saldamente ancorata alla determinazione del contenuto della nozione di «atti sessuali», in quanto conseguenza diretta della formulazione “unificata” assunta dalla fattispecie nel 1996. In tale occasione, infatti, al suo interno è stato disposto l'accorpamento dei previgenti reati di violenza carnale e atti di libidine violenti (artt. 519 e 521 c.p.) e il concetto in parola è così divenuto il fulcro dell'incriminazione. Si comprende, dunque, perché, sin da allora, al fine di delineare quale fosse la sfera applicativa del delitto, si sia posta la questione di determinare la portata dell'espressione «atti sessuali» – non definita dal legislatore. Operazione che diventa di cruciale importanza se si considera che il reato di violenza sessuale risulta indubbiamente essere la fattispecie cardine in materia di tutela penale della libertà sessuale.

## 2. Limiti e peculiarità delle scelte riformatrici del 1996.

Non potendo che muovere dalla richiamata riforma degli anni Novanta, la nuova collocazione dei reati contro la libertà sessuale tra i delitti contro la persona e la cosiddetta unificazione hanno costituito il cuore dell'intervento normativo. Ad esse, infatti, è stato attribuito il ruolo di affermare la cesura con un passato nutrito dalle ombre derivanti dalla storia della criminalizzazione della violenza sessuale, che persisteva nelle norme originarie del codice Rocco, il quale, già allora, risultava essere incompatibile con una moderna concezione della libertà sessuale.

<sup>1</sup> Temperata – di fatto esclusivamente – dalla previsione dell'attenuante della minor gravità prevista all'ultimo comma. Cfr. BALBI (2020a), p. 2.

<sup>2</sup> Può richiamarsi, a titolo di esempio, la vicenda che ha visto come protagonista la giornalista Greta Beccaglia, vittima di un repentino tocco dei glutei, nel corso di un collegamento all'esito dell'incontro calcistico Empoli-Fiorentina. Scorrendo i titoli impiegati dalla stampa, il ricorso all'espressione “molestia” o “molestatore”, con riferimento all'autore del gesto, tende a contrapporsi alla qualificazione giuridica dei fatti come violenza sessuale. A tal proposito, sia consentito di rinviare a BOTTO (2023), pp. 11 s. (spec. nt. 34).

<sup>3</sup> Cfr. CADOPPI (2016), pp. 1469 ss. (anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e bibliografici).

<sup>4</sup> Si vedano Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41536, 24 settembre 2009 (dep. 29 ottobre 2009) e Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25112, 13 febbraio 2007 (dep. 2 luglio 2007), Rv. 236964 (dove si è precisata l'irrelevanza dell'intensità dell'atto); nonché Cass. pen., Sez. III, sent. n. 10248, 12 febbraio 2014 (dep. 4 marzo 2014), Rv. 258588 (in cui un preside aveva, più volte, abbracciato e baciato sulle guance un'alunna in luoghi appartati, rivolgendole, nel corso dell'azione, apprezzamenti sul suo aspetto fisico, mentre la tratteneva per i fianchi e le domandava di baciarlo) e la recente pronuncia Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), in *DeJure*.

Quanto alla collocazione sistematica tra i delitti contro la persona, come sottolineato al tempo da autorevole dottrina, questa è stata, a tutti gli effetti, la traduzione di un «accordo di principio davvero universale»<sup>5</sup> e, non a caso, anche in seno al dibattito e alla narrazione su larga scala della legge, è risultata essere la bandiera programmatica dell'intervento in parola<sup>6</sup>.

Invero, la *sedes materiae* presente nell'impostazione codicistica del 1930 (che vedeva i crimini sessuali collocati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) era in linea con una tradizione che muove i suoi passi sin dalle origini della criminalizzazione della violenza sessuale<sup>7</sup>, in cui, lungi dal riconoscere alla libertà sessuale il rango di bene giuridico dotato di una sua autonomia, nonché di affermarne la natura di diritto fondamentale dell'individuo, la si considerava come un interesse subordinato e funzionale al perseguimento di scopi pubblicistici<sup>8</sup>.

Una simile impostazione, tuttavia, risultava essere oramai in totale antitesi non solo con l'affermarsi, a livello socioculturale, di una visione della sessualità incentrata sul dominio di ciascuno sul proprio corpo e sulla libertà di definire se e come impiegarlo in tale sfera (figlia della cosiddetta rivoluzione sessuale della fine degli anni Sessanta), ma anche, e soprattutto, con il principio personalista alla base del nuovo assetto costituito<sup>9</sup>. Quest'ultimo, infatti, rappresenta l'ancoraggio costituzionale della libertà sessuale, la quale, come espressamente evidenziato dai giudici delle leggi (circa un decennio prima dell'intervento riformatore), è un diritto soggettivo assoluto che trova la sua base nell'art. 2 Cost. e costituisce una delle prerogative fondamentali della persona<sup>10</sup>. Sotto tale aspetto, quindi, preso anche atto del fatto che la giurisprudenza era già orientata nel proporre una rilettura in chiave individuale del bene giuridico in parola, *nulla quaestio* quanto al fatto che risultasse necessario inserire espressamente questi crimini tra i delitti contro la persona; più opinabile, piuttosto, è stata la scelta di inserirli tra i delitti contro la libertà personale (sez. II del capo III) e non, come sarebbe parso più opportuno, nell'ambito di quelli contro la libertà morale (alla successiva sez. III)<sup>11</sup> e, ancor

<sup>5</sup> Così, PADOVANI (1996a), p. 3; in senso conforme, CADOPPI (2023a), p. 3 s. e altresì MANTOVANI F. (2022), p. 412.

<sup>6</sup> VESSICHELLI (1996), pp. 21 ss. e CHIAVARIO (1996), dove la nuova collocazione sistematica è descritta come la «filosofia della legge». A ben vedere, nel ravvisare ciò, l'Autore sottolinea, anche in chiave critica, che, nella sostanza, l'anzidetto profilo è stato l'unico enfatizzato nel corso della narrazione della riforma (sia sulla stampa che televisiva).

<sup>7</sup> A onor del vero, rispetto ai codici previgenti e coevi, l'impostazione originaria del codice Rocco presentava un elemento di peculiarità. Anche se non si abbandona la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra quelli contro la «moralità pubblica e il buon costume» (titolo IX del libro secondo) né tantomeno il modello della costrizione violenta, i delitti sessuali vengono collocati in un apposito capo espressamente dedicato ai delitti «contro la libertà sessuale» (capo I, artt. 519-526). Si tratta, dal punto di vista normativo, di un passaggio innovatore con cui si va a conferire una, seppur parziale, autonomia al bene giuridico di riferimento: ossia, a quella che, nella Relazione al codice del guardasigilli, è indicata come «la libera disposizione del proprio corpo nei rapporti sessuali, entro i limiti fissati dal diritto e dai costumi sociali» e rispetto alla quale la collocazione «tra i beni giuridici delle persone non può essere negata». Se da un lato la scelta del legislatore segue la tradizione, ribadendo la stretta connessione tra l'autodeterminazione sessuale e la tutela di interessi superindividuali, dall'altro il riferimento che si legge alla libera disposizione del proprio corpo e alla sfera dei diritti della persona fa sì che per la prima volta emerga, in quella che oggi apparirebbe come un'impostazione «contraddittoria», la natura individuale del bene giuridico di riferimento. La «contraddizione», tuttavia, si avverte solo se l'anzidetta opzione viene riletta adottando una prospettiva contemporanea, non se invece la si guarda calandosi in quella presente all'epoca. Nell'ambito di uno Stato etico-autoritario, come era appunto quello fascista, infatti qualsiasi interesse, anche i più prettamente personali, era connotato da una «sublimazione pubblicistica» (PADOVANI (1996a), p. 4; cfr. FLICK (1974), pp. 536 s.), in armonia con la quale anche le prerogative (comprese quelle più personali) del singolo dovevano essere funzionalizzate al perseguimento di uno scopo superindividuale, che rispecchiasse l'ideologia del regime.

<sup>8</sup> Per lungo tempo, la tutela penale della sfera più intima della persona è stata subordinata al perseguimento di finalità altre, connesse alla necessità di salvaguardare la visione etico-morale fatta propria dall'ordinamento: tanto che queste coincidessero con il buon costume e la morale, quanto (volendo assumere una prospettiva storico-comparata) se ad essere invocato fosse (anche) l'ordine delle famiglie (come può ricavarsi, ad esempio, da un confronto, anche in chiave comparata, con la *sedes materiae* dei crimini sessuali nell'ambito delle codificazioni ottocentesche; per una panoramica, v. PADOVANI (1996a), pp. 3 ss.). Figlia dunque, di una tradizione, che affonda le radici in una stratificazione millenaria, l'impostazione è permeata anche all'interno del codice Rocco del 1930, così come negli altri codici europei del Novecento (quali il codice norvegese del 1902 oppure quello danese del 1930). Pertanto, nonostante i mutamenti intervenuti dopo il secondo dopoguerra, questa si è trovata a sopravvivere nei codici del vecchio continente. Anche dalle analisi in ottica comparata proposte in dottrina negli anni '90, risulta infatti che non si tratta di un'opzione sistematica che persisteva solo nell'ordinamento italiano. Nelle legislazioni europee della seconda metà del Novecento era ancora maggioritaria la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale nell'ambito della categoria di quelli contro la morale o altri interessi superindividuali (come ad esempio l'onore sessuale, ovvero gli interessi della vita sociale) e si avvertiva una diffusa esigenza di riforma. Sarà solo negli ultimi decenni del XX secolo, infatti, che gli ordinamenti si muoveranno nel senso di riformare definitivamente la materia dei delitti sessuali, anche superando i retaggi del passato collegati alla loro collocazione codicistica. Sul punto BERTOLINO (1993), pp. 5 ss.

<sup>9</sup> Invero, se già da tempo, in dottrina, si era riaffermata una lettura in chiave personalistica del bene giuridico *de quo*, questa aveva finito con il permeare anche nella sua interpretazione giurisprudenziale (cfr. FIANDACA (1993), pp. 953 ss.).

<sup>10</sup> Corte cost., sent. n. 561 del 18 dicembre 1987, in *Foro it.*, 1989, I, cc. 2113-2120 con nota di MANNELLI (1989). Testualmente, i giudici delle leggi statuiscano che: «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire».

<sup>11</sup> Cfr. BRUNELLI (2007), pp. 54 ss. Sul punto, si richiamano altresì le considerazioni di FIANDACA (2000), pp. 1153 ss.

di più, vista la specificità dell'interesse tutelato, in una sede *ad hoc*<sup>12</sup>.

In ogni caso, ancor più controversa è apparsa la “scelta unificatrice”. Al di là del fatto che, salvo rare eccezioni, questa appare un *unicum* a livello comparato<sup>13</sup>, può rilevarsi che la detta opzione muove da una *ratio* chiaramente ispirata dall'intento di rafforzare la tutela al bene giuridico in questione; tuttavia, specialmente avendo presente la menzionata finalità, è inevitabile constatare che, parallelamente, è rimasta immutata la struttura “vincolata” della cosiddetta violenza sessuale per costrizione (art. 609-*bis*, comma 1, c.p.).

Nel complesso, infatti, la nuova collocazione topografica, animata, come si diceva, dalla necessità di ribadire la centralità della persona nella materia all'attenzione, non ha comportato che, nella medesima occasione di riforma – in coerenza con l'affermarsi della definizione di autodeterminazione sessuale quale libertà di scelta, che sul versante negativo si traduce nella *libertà da* invasioni non volute nella propria sfera sessuale – si ridisegnasse il baricentro dell'incriminazione della fattispecie. Infatti, anziché fissare la soglia della rilevanza penale sulla base del dissenso del soggetto passivo (o, ancor di più, della mancanza di consenso), nell'art. 609-*bis*, comma 1, c.p., si è continuata a richiedere la presenza dell'impiego di mezzi coercitivi qualificati che caratterizzassero l'azione dell'agente (*id est*: la violenza, la minaccia e l'abuso di autorità). Sotto tale aspetto, quindi, la lettera della legge si è posta, di fatto, in continuità con quelle ombre del passato<sup>14</sup> che, nelle intenzioni riformatrici, si volevano superare con nettezza.

In altri termini, limitandosi ad un accenno al dibattito dogmatico sul ruolo della classificazione dei reati, nell'ambito della riflessione in corso, risulta essere quanto mai calzante la seguente considerazione: un «cambiamento di etichetta» rischia di perdere i suoi effetti, o parte di essi, se il nuovo bene giuridico non incide sulla strutturazione della fattispecie<sup>15</sup>. Pertanto, nel riaffermare la presenza del richiamo alla costrizione (per violenza o minaccia), al primo comma dell'art. 609-*bis* c.p., quella che a tutti gli effetti è stata una più che condivisibile affermazione di principio in materia di centralità del singolo, quale unico soggetto deputato a definire l'*an* e il *quomodo* dell'esercizio della propria sessualità, non ha comportato, di riflesso, una parallela incisione sulla configurazione del reato.

A quasi un trentennio di distanza dalla riforma, atteso che il silenzio del legislatore sul punto ha continuato a perdurare, tale operazione di “completa traduzione” è stata tuttavia fatta propria dall'ermeneutica giurisprudenziale (soprattutto di legittimità), venendosi a realizzare un processo di “riscrittura” della fattispecie ad opera delle Corti. Un *iter* che, seppur motivato dalla necessità di rispondere a tangibili esigenze di tutela avvertite nella prassi, fornendola a casi concreti che altrimenti non ne avrebbero avuta<sup>16</sup>, si è tradotto in un meccanismo dai risultati che stridono con il principio di stretta legalità in materia penale<sup>17</sup>. Specialmente, se si considera che si è giunti ad un oggi dove, in particolar modo negli orientamenti più recenti,

<sup>12</sup> In tal senso, PADOVANI (1996b), pp. 17 ss. e BALBI (1998), p. 2; conformemente: CADOPPI (2001b), pp. 199 ss.; PICOTTI (2001), pp. 19 ss.; MUSACCHIO (1999), pp. 15 ss.; PECORARO-ALBANI (1997), pp. 14 ss. e BERTOLINO (1993), p. 166. Più di recente, cfr. BERTOLINO (2023), pp. 359 ss. e MAUGERI (2023), pp. 363 ss. (spec. 367); a tal proposito, si veda altresì la relazione di accompagnamento alla Proposta di articolato sui reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), a cura del gruppo di lavoro coordinato da Sergio Seminara e composto da Giuliano Balbi, Marta Bertolino, Malaika Bianchi, Sofia Braschi e Lara Ferla, dove nel proporre l'introduzione di un capo autonomo intitolato ai «Delitti contro la personalità sessuale» – da collocarsi dopo i delitti contro la libertà morale – se ne articola la suddivisione in quattro sezioni, in cui la quarta afferisce alle disposizioni comuni e le prime tre concernono: i delitti contro l'autodeterminazione sessuale (I sez.), contro l'integrità sessuale dei minori (II sez.) e, da ultimo, quelli di prostituzione, pornografia e sfruttamento sessuale di minori (III sez.). Il Progetto di articolato nonché la relativa Relazione sono ora raccolti all'interno del volume a cura di ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE e LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE (2023), pp. 347 ss.

<sup>13</sup> Un esempio isolato, che si allinea al caso italiano, in quanto simile dal punto di vista della mancata ripartizione dei crimini sessuali in più fattispecie in considerazione del tipo di atto sessuale (penetrativo o non), può essere quello canadese. Difatti, alle sezioni 271-273 del codice penale, non si opera una distinzione tra «stupro» (*rape*) e le altre forme di aggressione sessuale (*sexual assault*). Nello specifico, vengono previste tre ipotesi di aggressione sessuale, ordinate in modo crescente sulla base di determinati indici di gravità, che sono in sostanza parametrati all'uso di eventuali mezzi coercitivi ovvero alle conseguenze sulla sfera fisica della persona offesa. Rispettivamente: al primo livello viene disposta la fattispecie base modellata in chiave consensualistica; al secondo l'*offence* di «*sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm*», dove, ad esempio, si richiama la minaccia con l'uso di un'arma o l'aver cagionato un danno fisico alla vittima; e, infine, al terzo, l'ipotesi in cui si verifica una grave offesa all'integrità fisica di quest'ultima oppure la messa in pericolo della sua stessa vita (c.d. «*aggravated sexual assault*»). Si osserva, inoltre, che, nel definire il concetto di «*sexual assault*», lo si fa qualificandolo sulla base della presenza di un contatto fisico; sul punto, THORBURN (2023), pp. 93 ss.

<sup>14</sup> Sul punto, si veda COLLI (1997), p. 1164; più di recente, cfr. le considerazioni di MARTINI (2022), spec. p. 9.

<sup>15</sup> PADOVANI (1996a), p. 5; cfr. i rilievi di PICOTTI (2001), p. 20 e VIRGLIO (1997), p. 38.

<sup>16</sup> Un profilo colto con chiarezza dalle parole di DONINI (2018), p. 87, laddove l'Autore rileva che: «[il] giudice penale che colma lacune sta dalla parte non del diritto, ma o di un soggetto privato: la presunta vittima, di cui allarga le pretese riconosciute; o dalla parte delle esigenze di riforma che il Parlamento ha ommesso di attuare».

<sup>17</sup> BALBI (2023), pp. 1 ss.; CALETTI (2023), pp. 139 ss. e BOTTO (2023), pp. 48 ss.



si addivene ad un radicale “superamento della violenza”. Tanto che possono annoverarsi più pronunce dove è si affermata la sussistenza della fattispecie *de qua* sulla base della (sola) assenza di consenso del soggetto passivo<sup>18</sup> e si ha la percezione che tale impostazione sia oramai oggetto di un *trend* destinato a consolidarsi e a ripetersi, fintanto che il legislatore non interverrà sul punto.

Un punto di approdo, quello della riconfigurazione in chiave consensualistica del delitto di violenza sessuale, il quale, quindi, inevitabilmente scaturisce dal fatto che non è mai stata superata per legge la struttura vincolata del reato. Nel domandarsi perché il filo rosso con il passato non è stato reciso, anche se, già alla fine del secolo scorso, parte della dottrina evidenziava che il baricentro della fattispecie, proprio in coerenza con la veste contemporanea assunta dal bene giuridico in parola, avrebbe piuttosto dovuto risiedere (quantomeno) nel dissenso della persona offesa<sup>19</sup>, occorre rilevare che già allora la violenza-mezzo era oggetto di un processo di dematerializzazione.

Il fatto che la struttura “vincolata” dell’incriminazione della violenza sessuale sia sopravvissuta alla riforma degli anni Novanta sembra, infatti, avere una connessione con la circostanza per cui anche nella giurisprudenza del tempo si stava affermando una nozione estesa di violenza, dove quest’ultima non veniva ad essere più interpretata nella sua accezione restrittiva, quale dispiegamento di energia fisica, ma perdeva di materialità (c.d. violenza impropria). In effetti, seppur gradatamente, anche nell’ermeneutica afferente alle previgenti fattispecie di cui agli artt. 519 e 521 c.p. aveva trovato spazio una nozione smaterializzata di violenza<sup>20</sup>, la quale, sin dagli anni Settanta, era stata elaborata e maturata non con peculiare riferimento ai reati sessuali (che, anzi, costituiscono il suo ultimo terreno di approdo). Pertanto, non sembra fuorviante rilevare che quando, alla fine del secolo scorso, il legislatore ha scelto di “non abbandonare la violenza-mezzo”, lo ha fatto muovendosi in un retroterra in cui iniziavano a percepirsi le avvisaglie che, in altre fattispecie, l’anzidetta modalità della condotta assumeva confini sempre più dilatati, atteso il diffondersi di una sua rilettura focalizzata non tanto sulla natura costrittiva del mezzo ma sugli effetti. In altri termini, l’assenza di attenzione alla necessità di superare il richiamo alla violenza per legge può trovare la sua base motivazionale anche nel fatto che, quando ha riformato, il legislatore potrebbe essere stato condizionato dal processo di smaterializzazione della violenza<sup>21</sup>. In tal senso, può dirsi che vi sia stata un’influenza del «deposito ermeneutico» che si stava progressivamente affermando negli ultimi anni<sup>22</sup>, il quale ha probabilmente contribuito a ritenere secondario un profilo il cui peso specifico, in realtà, poteva già percepirsi allora.

Ad arricchire gli elementi rientranti nell’anzidetto “deposito”, inoltre – qui con riferimento al delitto di atti di libidine violenti – vi erano anche pronunce in cui l’evanescenza del requisito della violenza si manifestava dinnanzi alla presenza di atti «repentini» o «a sorpresa» (*id est*: azioni rapide ed insidiose)<sup>23</sup>. In particolare, negli ultimi due decenni che hanno preceduto la riforma, si era assistito all’affermarsi di un orientamento in accordo con il quale «la violenza, [caratterizzante] alcune figure criminose, non consiste necessariamente nella esplicitazione di una *vis* fisica alla quale la vittima non sia in grado di opporre una valida resistenza, ma può concretarsi anche nella repentinità e nella insidiosità dell’azione, che sorprenda e superi la contraria volontà del soggetto passivo»<sup>24</sup>. In simili dinamiche, la violenza finiva con l’essere

<sup>18</sup> Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 19599, 19 aprile 2023 (dep. 10 maggio 2023), in *DeJure*.

<sup>19</sup> Si vedano PADOVANI (1989), pp. 1301 ss.; BERTOLINO (1993), pp. 1 ss. e COLLI (1997), pp. 1163 ss.

<sup>20</sup> In argomento (e altresì per una posizione critica rispetto agli effetti della dematerializzazione della violenza nel delitto di cui all’art. 610 c.p.), MANTOVANI M. (1993), pp. 932 ss.; PULITANÒ (1984), pp. 351 ss.; MINNELLA (1994), pp. 2 s. Nell’ambito di un’analisi relativa alle fattispecie in cui ricorre l’elemento della violenza, VIGANÒ (2002), spec. pp. 241 ss. e DE SIMONE (1993), pp. 881 ss. (spec. pp. 885 s.).

<sup>21</sup> Tuttavia, come osservato da PADOVANI (1996a), p. 7, anche se l’atteggiamento giurisprudenziale, specialmente negli anni che avevano preceduto la riforma, poteva dirsi foriero di una «dilatazione» del concetto di violenza, «per quanti sforzi ermeneutici si compissero (e non sempre, peraltro, si compivano), la matrice della fattispecie manteneva la sua pregnanza originaria, perché la logica ricostruttiva dell’offesa tipica rimaneva pur sempre la stessa (l’aver subito un’attività sessuale per effetto di coazione, e non in presenza di un semplice rifiuto)».

<sup>22</sup> Cfr. DONINI (2018), p. 81. Si riporta il passaggio, da cui si è estrapolata l’espressione nel testo, in cui l’Autore sottolinea: «Già nella riscrittura di vecchie norme, o nella loro modifica mediante elementi specializzanti o aggiuntivi, si “tiene conto” (da parte dello stesso legislatore e poi dell’interprete) del *deposito ermeneutico* del passato [...]».

<sup>23</sup> Cfr., approfonditamente, CADOPPI (2002), p. 52 s. Una sentenza che assume un ruolo precursore di tale orientamento può essere considerata Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 1951, sent. n. 1468, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1951, XXXII, p. 439 (sul punto, CALETTI (2023), p. 160, nt. 58).

<sup>24</sup> Così, Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 1980, in *Giust. pen.* 1980, II, c. 659 (s.m.) e in *Cass. pen.*, 1981, p. 1241 e *Cass. pen.*, Sez. III, sent. n. 1903, 20 gennaio 1986 (dep. 8 marzo 1986), in *Cass. pen.*, 1987, p. 753. Già prima, in senso conforme, si possono menzionare, a titolo esemplificativo: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 2546, 5 ottobre 1973, in *Giust. pen.*, 1974, II, c. 403; Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 1976, in *Mass. dec. pen.*, 1977, p. 185, Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1972, in *Mass. dec. pen.*, 1972, p. 441 e Cass. pen., sent. n. 1382, 11 novembre 1966, Rv. 103567.

ravvisata *in re ipsa* a partire dalla vanificazione della possibilità per la vittima di manifestare una qualsivoglia forma di opposizione al gesto.

Si tratta, come noto, di un approccio ermeneutico perpetuato nel corso della vigenza del reato di violenza sessuale e, guardando ai suoi sviluppi nella giurisprudenza più recente, non sorprende che la cosiddetta casistica sugli atti repentini costituisca il primo ambito in cui si è valorizzato *expressis verbis* il consenso del soggetto passivo. Invero, azioni di questo tipo rilevano in quanto perpetrate a prescindere dall'altrui volontà<sup>25</sup>: l'azione «a sorpresa», infatti, si caratterizza non solo perché non è *stricto sensu* «violenta», ma anche per il fatto che la dinamica attraverso la quale si sviluppa la rende tale da realizzarsi *in assenza* di qualsivoglia manifestazione di volontà da parte di chi la subisce.

In ogni caso, il persistere di una disposizione di legge che non rinuncia a richiedere specifiche modalità della condotta, e, in particolare, a richiamare la violenza, ha condotto al manifestarsi nel diritto vivente di effetti che sono divenuti talmente accentuati da tradursi in un'interpretatio abrogans della costrizione per violenza, dove oramai sembrano essersi superati in modo netto i confini dell'analogia in *malam partem*.

Nell'ambito di un percorso di progressivo allontanamento tra disposizione e norma<sup>26</sup> – che ha visto diversi momenti, i quali si sono anche intrecciati tra di loro: la smaterializzazione dalla violenza, la valorizzazione della cosiddetta violenza potenziale e della costrizione ambientale, per finire, poi, con quella del dissenso –, si giunge ad un presente nel quale, come si anticipava, a registrarsi è una vera e propria riscrittura ermeneutica dei connotati tipici del reato, laddove, superando anche i confini del richiamo al dissenso, si richiede la presenza di un consenso (espreso), con evidenti criticità in punto di legalità. Si tratta di tensioni che derivano inevitabilmente dal fatto che una simile operazione è avvenuta, e continua a esserlo, nel perdurante silenzio del legislatore e che, oramai, il contenuto della *disposizione* dista talmente tanto da quello della *norma* che è quanto mai afferrabile la necessità che si addivenga ad una riscrittura della prima. Invero, la volontaria partecipazione all'atto sessuale non è solo il fulcro attorno al quale viene declinato il bene giuridico protetto, ma, ancor di più, specie nelle più recenti pronunce, si è giunti ad eleggere il consenso a baricentro della tipicità del reato in parola<sup>27</sup>.

Da quanto rilevato, tuttavia, emerge anche un altro elemento. Guardando alla tipicità del reato e ai suoi elementi costitutivi, nel 1996, l'invocata cesura rispetto al passato è stata quindi, nella sostanza, affidata *in toto* all'unificazione. Ripercorrendo le copiose pagine del dibattito, non solo parlamentare ma anche coinvolgente la società civile, che ha accompagnato la riforma, risulta infatti che l'operazione unificatrice era carica di un forte valore dichiarativo, se non addirittura espressivo-simbolico. All'accorpamento delle varie forme di aggressione sessuale in un solo delitto veniva infatti affidato il ruolo di determinare la fine dei fenomeni di vittimizzazione secondaria che avevano luogo in sede processuale, che ricorrevano quando si trattava di stabilire se i fatti all'attenzione potevano dirsi di congiunzione carnale o meno. Nel parafrasare quanto emergeva chiaramente dalle istanze di matrice giusfemminista che si ponevano a sostegno del superamento della tradizionale bipartizione in due reati, si desume che l'intento era infatti quello di porre fine alla “parcellizzazione” del corpo femminile<sup>28</sup>, con-

<sup>25</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 49597, 9 marzo 2016 (dep. 22 novembre 2016), in *Dejure*, in cui, si è statuito che, con riferimento all'oggetto del dolo, «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico» (per approfondire, CALETTI (2023), pp. 197 ss.). A ben vedere, talvolta, in alcune pronunce (anche recenti), nell'approcciarsi alla materia degli atti a sorpresa, si assiste a rievocazioni di massime che venivano impiegate quando la categoria si declinava a partire dall'evocazione della violenza impropria. Tuttavia, in ogni caso, come si sottolineava, non si può che constatare che la rilevanza degli atti repentini *in re ipsa* si colloca in un emisfero in cui la velocità del gesto previene una qualsivoglia manifestazione di volontà e, di conseguenza, è la stessa dinamica dell'azione che porta a rilevare che l'atto si caratterizza in concreto per essersi realizzato, in realtà, in assenza del consenso dell'altro, piuttosto che in un contingente in cui la volontà è stata in qualche misura “coartata” (anche volendo impiegare una nozione ampia di costrizione). A dimostrazione di quanto appena rilevato basti pensare che il legislatore tedesco, nel 2016, allorché ha riformato la materia dei delitti sessuali abbandonando un “modello vincolato” e introducendo un'impostazione di tipo dissensualistico (o di «no means no») – dove si è affermata la rilevanza penale degli atti sessuali compiuti «contro la volontà riconoscibile di un'altra persona» al comma 1, del nuovo § 177, StGB – ha contemporaneamente previsto una serie di casi eccezionali, sulla scorta del fatto che, dall'impiego esclusivo della regola del dissenso, si sarebbero verificati dei vuoti di tutela. Tra questi, per quello che interessa in questa sede, e premesso che la riforma tedesca sarà poi ripresa nel corso del discorso, compare anche il caso dell'autore che ha agito «sfruttando un momento di sorpresa» (§ 177, comma 2, n. 3, StGB). Per un commento all'anzidetto intervento di riforma, sia consentito il rinvio a HÖRNLE (2017), pp. 1309 ss.

<sup>26</sup> In argomento, cfr. DONINI (2011), pp. 87 ss.

<sup>27</sup> Per una compiuta ricostruzione dello sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali in materia, si richiamano: BALBI (2023), pp. 1 ss.; MAUGERI (2023), p. 376; CALETTI (2023), *passim* (in particolare, v. il secondo Capitolo del volume, pp. 141-280, dedicato ad una puntuale ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di art. 609-bis c.p.), nonché le osservazioni già espresse in BOTTO (2023), p. 49.

<sup>28</sup> Idea peraltro che riemerge, di recente, nelle argomentazioni di coloro che assumono una posizione critica con riguardo alla possibilità, in

nessa alle anzidette verifiche, a cui si ricollegava, non di rado, la “trasformazione della vittima in un secondo imputato”.

L'anzidetta speranza, tuttavia, anche allora disvelava criticità in punto di effettività. Invero, già parte della dottrina dell'epoca evidenziava che la presenza in sede giudiziale di indagini sul fatto si sarebbe comunque riproposta per accertare la sua concreta entità lesiva, al fine di determinare la sanzione in concreto: muovendosi nell'ambito della cornice edittale della fattispecie e in considerazione dei criteri della commisurazione della pena (art. 133 c.p.), che impongono una verifica “in punto di gravità”. E, in particolare, come poi confermatosi guardando alla giurisprudenza in materia, questa si sarebbe ripresentata anche nel corso dell'indagine complessiva che ha ad oggetto la “super-attenuante”, peraltro indefinita, della «minor gravità» (prevista ai sensi dell'ultimo comma del delitto *de quo*)<sup>29</sup>, per la quale devono essere considerati una serie di elementi risultanti da una valutazione globale del fatto, come: i mezzi, le modalità esecutive, l'invasività nella sfera sessuale della vittima, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età<sup>30</sup>, nonché «l'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo [...]»<sup>31</sup>. Anche spostando l'attenzione sul fronte prettamente processuale, già nell'immediatezza della riforma, si evidenziava che l'ampia portata dell'incriminazione si sarebbe comunque dovuta scontrare con le esigenze sottese ad un sistema di tipo accusatorio, fondato sulla necessità di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato e ancorato a solidi principi, quali quello di contestazione ovvero l'obbligo di motivazione<sup>32</sup>.

Dal punto di vista sostanziale, la scelta unificatrice, inoltre, è avvenuta senza che, parallelamente, si disponesse l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* per le ipotesi di molestia sessuale<sup>33</sup>, nonostante già allora potessero annoverarsi da parte della dottrina sollecitazioni in tal senso<sup>34</sup>. Pertanto, la tutela della dimensione negativa della libertà di autodeterminazione sessuale – qui intesa in senso stretto e riferita ai rapporti tra soggetti in grado di prestare un valido consenso nell'ambito in oggetto – è stata affidata, in sostanza in via semi-esclusiva, al reato di violenza sessuale<sup>35</sup>. Un delitto *in re ipsa* dotato di un potenziale applicativo che, se risultava essere già (per definizione) particolarmente esteso, è stato confermato tale dalla prassi, come si attesterà anche in questa sede, considerando alcune recenti pronunce di legittimità.

In particolare, data la presenza di un'unica fattispecie e l'assenza di altri reati “satelliti” o “minori” – quali: un reato di molestie sessuali, ma anche ipotesi, ad esempio, come quelle dedicate in modo specifico al *voyeurismo* ovvero agli atti di esibizionismo (ai danni di un destinatario determinato, costretto ad assistervi) –, che, in altri sistemi, si pongono a completamento della tutela penale del bene giuridico in questione, si avverte l'esigenza di un'indagine

sede di riforma dell'art. 609-*bis* c.p., di reintrodurre una distinzione tra atti penetrativi e non (BIAGGIONI, (2020), pp. 1 ss.). Nel senso di riproporre, all'opposto, una “ritipizzazione” del delitto si veda la Proposta di articolato dell'AIPDP richiamata all'inizio del presente paragrafo (*infra*, nt. 12); sul punto, cfr., inoltre, BALBI (2020a), pp. 1 ss.

<sup>29</sup> In tal senso già COLLI (1997), pp. 1163 ss. e MOCCIA (1997), p. 403 s.

<sup>30</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 15504, 11 marzo 2014 (dep. 7 aprile 2014), Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35695, 18 settembre 2020 (dep. 14 dicembre 2020) e Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18027, 7 febbraio 2024 (dep. 8 maggio 2024), in *DeJure*.

<sup>31</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 857, 29 novembre 2023 (dep. 10 gennaio 2024), n. 857, in *DeJure* e, tra le tante, Cass. pen., Sez. III, n. 39445, 1 luglio 2014 (dep. 25 settembre 2014), Rv. 260501. Inoltre, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini del diniego di tale attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità; per tutte, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6784, 18 novembre 2015 (dep. 22 febbraio 2016), in *DeJure*.

<sup>32</sup> BERTOLINO (1983), p. 1478.

<sup>33</sup> In argomento, sia consentito il rinvio, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a BOTTO (2023), pp. 1 ss. (spec. pp. 6-12 e pp. 19-27).

<sup>34</sup> MOCCIA (1997), p. 403, laddove sottolinea che: «La predisposizione di una fattispecie di molestie sessuali [...] – di cui si lamenta l'assoluta latitanza in questa legge – avrebbe meglio risolto i problemi di “perdita di identità” per quelle ipotesi residuali che risultano, ora, di difficile collocazione in un'attenuante che è comunque indefinita»; TABARELLI DE FATIS (2001), pp. 207 ss. e PICOTTI (2001), pp. 44 ss.; più di recente, CADOPPI (2023b), pp. 23 ss.; ROMANO B. (2022), pp. 309 ss.; MAUGERI (2023), pp. 363 ss. (spec. p. 374) oltre al già richiamato contributo di BOTTO (2023), pp. 1 ss. Si veda altresì PADOVANI (2002), p. 23, il quale osserva che, al momento della riforma, sarebbe stato «logico scorporare [dal reato di violenza sessuale] le condotte che, pur assumendo un significato ed una portata sessualmente connotati, si limitassero a determinare mere situazioni di disagio o turbamento. [...] Insomma, per lo squallore dei cosiddetti “toccamenti lascivi” si poteva pensare ad una dimensione meno ipertrofica della violenza sessuale».

<sup>35</sup> Le incriminazioni che seguono l'art. 609-*bis* c.p. (ovverosia quelle previste agli artt. 609-*quater* e ss.) – con la sola eccezione della violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), la cui condotta tipica però è comunque descritta mediante un rinvio a quella del delitto di violenza sessuale – si rivolgono infatti alla tutela dello sviluppo della personalità del minore nella sfera affettiva e sessuale (*id est*, l'integrità sessuale – o intangibilità sessuale – del minore). Nel codice penale italiano, a ben vedere, infatti, non si annoverano incriminazioni *ad hoc* né per le molestie sessuali, né per gli atti di esibizionismo (nei confronti di vittime non minorenni) o di *voyeurismo*, che, in altri ordinamenti, risultano essere poste, invece, “a chiusura” della rosa delle fattispecie afferenti alla libertà sessuale. Si pensi, ad esempio, al *Sexual Offences Act* inglese del 2003, dove le fattispecie di esibizionismo (*exposure*) e di *voyeurismo* (sez. 66 ss.) sono collocate in una macro-sezione, che si pone a completamento della prima parte dell'atto, intitolata «*other offences*».

che si concentri in primo luogo sul confine verso il basso del delitto di violenza sessuale. Si tratta, a ben vedere, di un complesso di condotte che, rispetto a quelle di violenza/aggressione sessuale, non sono necessariamente incisive sulla corporeità (sessuale) del soggetto passivo e si caratterizzano non solo per un più lieve grado di lesione dell'interesse tutelato, ma altresì per una diversa natura dell'offesa cagionata.

A tal fine, occorrerà osservare più da vicino gli orientamenti di legittimità che afferiscono, da un lato, alla definizione del concetto di atti sessuali, dinanzi ai “casi limite”, e, dall'altro, a quelli che, operando in via residuale, si confrontano con ciò che, pur presentando una connotazione sessuale, non può essere qualificato ai sensi della disposizione *de qua* in quanto privo di una dimensione fisica.

Riservandosi di dimostrare quanto si afferma nel corso dell'analisi, sembra infatti che il quadro del diritto vivente consegni una “doppia lettura” dei comportamenti che potrebbero essere ascritti alla categoria delle molestie sessuali. Ci si scontra dunque con una *law in action* in cui questi risultano essere, a seconda del caso di specie, assorbiti, qualora coinvolgano la corporeità, nel delitto di violenza sessuale (proprio facendo leva sull'ampia estensione della fattispecie); oppure, nel caso opposto in cui si fuoriesca dalla sua portata applicativa, e si perda la dimensione corporea, sussunti in ipotesi che non hanno a che vedere con la tutela della libertà sessuale. Motivo per cui, tratteggiata la portata applicativa del reato in parola nella prima parte dell'elaborato, si tratterà di guardare più da vicino in che modo vengono ad essere qualificate le (altre) ipotesi, in parte già menzionate, che, ad avviso di chi scrive, potrebbero rientrare nella categoria delle molestie sessuali.

### 3.

## La nozione giurisprudenziale di «atti sessuali»: la conferma dell'estensione verso il basso del reato attraverso il richiamo al criterio contestuale-relazionale anche negli orientamenti di legittimità più recenti.

Posto che, dunque, muovendo dal primo aspetto, si tratta di offrire una disamina sugli orientamenti di legittimità più recenti, in materia di art. 609-*bis* c.p., il discorso non può che avviarsi dal concetto di «atti sessuali».

Nel limitarsi ad accennare al copioso contributo della dottrina in materia<sup>36</sup>, si ricorda che le due posizioni principali che possono distinguersi – le quali hanno avuto, nel corso del tempo<sup>37</sup>, un seguito anche in giurisprudenza – sono l'approccio detto anatomico-culturale e quello a stampo contestuale<sup>38</sup>. Nella casistica, invero, prendendo le distanze da linee interpretative a stampo prettamente soggettivo, che per lungo tempo avevano caratterizzato gli orientamenti sugli atti di libidine violenti, ci si è allineati alla prima concezione, attraverso l'impiego del concetto di zone erogene. Seppur con qualche battuta di arresto<sup>39</sup>, è stato quindi abbandonato l'impiego di criteri in cui erano valorizzate le valutazioni in merito alla “sessualità” dell'atto

<sup>36</sup> Per l'approccio anatomico-culturale, si veda CADOPPI (1996), pp. 32 ss. (spec. pp. 39-47); mentre, per quello contestuale, FIANDACA (1998), cc. 505 ss. Inoltre, si ricorda che, di frequente, le posizioni dottrinarie vengono ripartite in tre approcci principali. Rispettivamente, si tratta di: (a) la teoria dell'«equivalenza» tra gli atti sessuali e gli atti di libidine, in cui si afferma che l'art. 609-*bis* c.p. assorbirebbe al suo interno le previgenti ipotesi di congiunzione carnale e di atti di libidine violenti; (b) quella (minoritaria) della «maggior ampiezza» degli atti sessuali rispetto a quelli di libidine in cui si valorizza, concentrandosi sul profilo soggettivo, il fatto che l'atto sia idoneo a soddisfare la concupiscenza sessuale; (c) infine, la tesi «restrittiva», o «anatomico-culturale», in accordo con la quale potrebbero dirsi «sessuali» solamente gli atti dove c'è un contatto fisico con determinate aree del corpo. Per un'indicazione degli Autori che hanno sostenuto le tesi appena ripercorse, sia consentito il rinvio a BOTTO (2023), p. 22 (spec. nt. 76); cfr. altresì le opere monografiche di MACRÌ (2010), pp. 53 ss. e CALETTI (2023), pp. 256 ss., nelle quali è proposta un'attenta disamina sulle posizioni della dottrina.

<sup>37</sup> Soprattutto nella prima fase della vigenza della riforma, potevano ravvisarsi alcune pronunce che risentivano ancora dell'impostazione soggettivistica, nelle quali il *fine* perseguito dall'agente veniva ad essere eletto ad elemento di discriminare per valutare la rilevanza o meno di una condotta ai sensi del delitto in esame (cfr. la ricostruzione, rispettivamente, di: CADOPPI (2001a), pp. 5 s. e PALUMBIERI (2001), spec. pp. 82 ss. anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali). Nel panorama attuale, invece, gli orientamenti ermeneutici sembrano tendenzialmente discostarsi da un'interpretazione prettamente “soggettiva” del concetto di atti sessuali, allineandosi, almeno nelle premesse, con quella che è la posizione assunta dalla dottrina maggioritaria (cfr. PALUMBIERI (2022), p. 6199). L'approccio a stampo oggettivo, invero, persiste anche quando è presente un riferimento al contesto in cui l'azione si è sviluppata (in senso conforme, la replica di VIZZARDI (2017), pp. 57 ss. a CAPPAL (2017), pp. 43 ss.).

<sup>38</sup> In argomento, si veda la ricostruzione di MACRÌ (2016a), pp. 162 ss.

<sup>39</sup> Come sottolineato recentemente in MAUGERI (2023), p. 370 (spec. nt. 45, dove si richiamano anche pronunce in cui la giurisprudenza si è spinta sino ad adottare impostazioni che, di fatto, hanno un taglio soggettivistico, nelle quali vengono valorizzati l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente).



ancorata esclusivamente all'atteggiamento interiore dell'autore ovvero focalizzata sulla "dimensione psicologica" che ne aveva sorretto l'agire. Tale linea, a ben vedere, trova conferma anche nelle ultime decisioni di legittimità, laddove, richiamando i precedenti conformi, si afferma che «l'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente»; proseguendo con la precisazione che «[se] il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude»<sup>40</sup>.

Tuttavia, rispetto alla loro elaborazione dottrinale, il criterio anatomico-culturale e la nozione di zona erogena fatti propri dagli interpreti si sono espansi significativamente, e questo ha avuto luogo in particolare quando si sono poste all'attenzione alcune dinamiche ascrivibili alla già richiamata categoria degli «atti repentini» (o a sorpresa, che dir si voglia). In tale contesto, infatti, l'effetto a cui si è addivenuti, è stato quello di rendere il reato una sorta di «contenitore a geometria variabile», posto che si è finiti con il tratteggiare una fattispecie dai confini verso il basso sempre più vaghi e indeterminati, al punto che si è arrivati a parlare anche di tassatività perduta in proposito<sup>41</sup>.

Stabilito a monte che tale processo si innesta nell'ambito di pronunce in cui i limiti, strutturalmente correlati ad un approccio oggettivo-anatomico, vengono ad essere superati per il tramite di riferimenti al contesto ovvero alla dinamica relazionale intercorrente tra i protagonisti della vicenda, si ritiene opportuno guardare più da vicino simili orientamenti. A tal fine, possono ritenersi esemplificative del persistere della presenza dall'anzidetta impostazione "mista" anche decisioni degli ultimi anni, come si evince, ad esempio, dai principi affermati in due recenti pronunce di legittimità dove vengono in considerazione azioni qualificabili come appartenenti alla casistica sugli atti a sorpresa.

Procedendo in ordine cronologico, nella prima sentenza, datata 2023, la dinamica in oggetto riguardava una vicenda avvenuta in una caserma di polizia. L'imputato, un ispettore della polizia di Stato, aveva posto in essere una serie di atti "a sorpresa" (consistiti rispettivamente nell'accarezzamento della nuca, delle spalle e di un bacio sul collo) ai danni di una donna che stava denunciando un furto. La Terza Sezione<sup>42</sup>, nel prendere le distanze da quanto sostenuto dalla difesa in sede di ricorso e uniformandosi alle conclusioni sul punto che erano state in precedenza affermate nell'ambito dei due gradi di merito, ha rilevato che i fatti in oggetto potevano rientrare nell'alveo della fattispecie di violenza sessuale consumata, articolando il suo ragionamento come segue.

*In primis*, viene operata una valutazione del contesto, ravvisando che il medesimo era tale da non giustificare alcuna effusione di tipo affettuoso, per poi richiamare alcuni dettagli della dinamica (ad esempio il fatto che il gesto fosse stato preceduto da apprezzamenti rivolti alla persona offesa). Successivamente, dopo aver ribadito che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il bacio aveva interessato il collo della donna (e non la guancia, come contrariamente affermato), la Corte osserva che tale «localizzazione» è un elemento centrale al fine di operare quella «valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante» che ricorre, per giurisprudenza consolidata, negli orientamenti di legittimità. Inoltre, viene altresì puntualizzato che è necessario che «la valutazione dell'atto, al fine di apprezzarne l'incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, [guardi alla] condotta nel suo complesso, rapportandola cioè all'ambito specifico in cui si è svolta, alle modalità in cui si è in concreto estrinsecata estese anche a quelle che l'hanno preceduta o seguita, al rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e ad ogni altro dato fattuale che valga a connotarlo»<sup>43</sup>. L'anzidetta premessa fa da presupposto per rilevare che, a fianco a quelle che sono definite dalla stessa scienza medica «zone carnali di oggettiva

<sup>40</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit.; cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13278, 12 marzo 2021 (dep. 9 aprile 2021), in *DeJure*, dove si è affermata l'irrelevanza del fatto che a sorreggere l'azione dell'imputato vi fosse stata una finalità "scherzosa"; nonché, *ivi*, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25112, 13 febbraio 2007 (dep. 2 luglio 2007) – in cui si è sottolineato che, in linea con una nozione oggettiva di atto sessuale, «[...] il dolo (generico) del reato consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, senza che rilevi l'ulteriore fine dell'agente, che è in genere quello di soddisfare la sua concupiscenza, ma può anche essere un fine ludico o di umiliazione della vittima» – e, in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35625, 11 luglio 2007 (dep. 27 settembre 2007).

<sup>41</sup> Cfr. CADOPPI (2016), pp. 1469 ss.

<sup>42</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 3265, 13 gennaio 2023 (dep. 25 gennaio 2023), in *Leggi d'Italia*.

<sup>43</sup> *Ibidem*; in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 43423, 18 settembre 2019 (dep. 23 ottobre 2019), Rv. 277179 e Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38926, 12 aprile 2018 (dep. 27 agosto 2018), in *DeJure*.



valenza erogena<sup>44</sup>, [...] tale connotazione [può] essere rivestita da differenti parti corporee nelle quali ben possono essere ricomprese le spalle, i fianchi, i glutei, le guance, il collo, le ascelle ed altro che, a seconda delle modalità e del contesto con cui vengono attinte, ben possono suscitare la concupiscenza del suo autore così come del soggetto passivo, traducendosi perciò in un'intrusione nella sua sfera sessuale».

Sono gli stessi giudici di legittimità a ravvisare che, quando ci si muove tra le maglie di quest'ultima categoria, è imposta agli interpreti una «più attenta opera di decodificazione», posto che si entra in un terreno in cui ci si deve confrontare con due diverse percezioni del gesto; rispettivamente: quella di chi lo pone in essere e quella di chi lo subisce. Invero, la Corte parla in proposito di ambivalenza dell'atto sessuale e sottolinea due elementi. Da un lato, viene espressamente confermata l'irrelevanza della componente «soggettivo-psicologica» che sorregge l'agire del soggetto attivo<sup>45</sup>; dall'altro, si offrono alcuni parametri che possono essere impiegati per valutare la sessualità dell'atto che sono: (a) le parti del corpo su cui ricadono gli atti assieme alla percezione soggettiva di chi li subisce, (b) le modalità dei gesti (annoverando, in via esemplificativa, i casi di baci o carezze o abbracci) e (c) l'invasività della sfera sessuale della vittima. Tali criteri operano quindi nel senso di espandere la portata applicativa del delitto, allorché si fuoriesce dai casi in cui si ha un interessamento delle zone genitali, consentendo di operare una valutazione delle azioni, che, citando la Corte, coinvolgono aree del corpo «suscettibili di acquisire portata erogena»<sup>46</sup>.

Con riferimento alla vicenda esaminata, trattandosi non solo di un'ipotesi di atti repentini, ma anche, in particolare, di una dinamica concreta collocabile nell'ambito della copiosa giurisprudenza in materia di «bacio», i giudici di legittimità contestualizzano la conclusione in punto di integrazione dell'art. 609-*bis* c.p., anche a partire dai precedenti affermatasi in materia. Nello specifico, viene precisato che, in altre occasioni, la valutazione del contesto ha spinto a ravvisare che anche il bacio sulla guancia può essere un atto tale da poter ledere la libertà sessuale della persona offesa, in ragione sia del contesto, quanto, a monte, della repentinità del gesto e della circostanza per cui dalla stessa doveva desumersi il dissenso della vittima<sup>47</sup>. Trattandosi, quindi, nel caso di specie, di un bacio sul collo (da cui erano conseguite anche delle tracce di saliva lasciate sul corpo della vittima), l'attenzione dei giudicanti si orienta sul valore sociale del gesto. Invero, proprio a partire dal precedente relativo al bacio sulla guancia, viene osservato che è *a fortiori* che si deve concludere che nella vicenda *de qua* sussista la consumazione del reato di violenza sessuale; posto che il gesto ha interessato «una parte del corpo suscettibile di rivestire natura erogena, la quale certamente non corrisponde a quella attinta da baci che costituiscono manifestazioni di affetto sceve da implicazioni erotiche, [come] quelli di saluto, di rassicurazione, di consolazione, finalità cui la difesa vorrebbe ricondurre la condotta in esame, prescindendo integralmente dalle contingenze del caso concreto [...]»<sup>48</sup>.

I passaggi ripercorsi possono essere riletti e ulteriormente approfonditi considerando una seconda pronuncia<sup>49</sup>, che segue, a distanza di circa un anno, la sentenza analizzata. Nell'estate del 2024, infatti, la Corte, esaminando una vicenda cautelare, relativa a fatti avvenuti nell'ambito di un contesto accademico-formativo e afferenti, per quanto attiene alla presente riflessione, a plurimi episodi di toccamenti, baci e altri gesti, si è confrontata con una dinamica che, in sede di riesame, era stata ritenuta esulare, per la gran parte, dalla portata applicativa dell'art. 609-*bis* c.p. Più nel dettaglio, il giudice del riesame, adito dall'indagato, aveva annullato la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari, con riferimento all'anzidetto gruppo di condotte, rilevando che – ad eccezione di un solo episodio, comunque qualificato in termini di minor gravità (art. 609-*bis* c.p., ultimo comma) – i fatti in oggetto ricadessero nell'ambito della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. («Molestia o disturbo alle persone»), piuttosto che integrare, rispettivamente, i delitti previsti agli articoli 609-*bis* c.p. («Violenza

<sup>44</sup> Con la precisazione che si ritengono tali sia i genitali che i seni della donna.

<sup>45</sup> Atteso che si ribadisce che non è rilevante, ai fini della consumazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica da parte dell'agente, né tantomeno il fatto che lo scopo perseguito non fosse orientato in tal senso – come nel caso di fini ludici, scherzosi, vendicativi o di umiliazione.

<sup>46</sup> In altre occasioni, compresa la nota sentenza, della fine degli anni Novanta, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6651, 5 giugno 1998 (dep. 27 aprile 1998) con nota di FIANDACA (1998), cc. 505 ss., si è precisato che la nozione di zona erogena dovrà essere interpretata in accordo con la scienza medica, psicologica e antropologica sociologica. Tra le molte, l'orientamento è ribadito in Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35617, 16 maggio 2007 (dep. 27 settembre 2007) e in Cass. pen., Sez. III, sent. n. n. 36475, 7 giugno 2019 (dep. 28 agosto 2019), entrambe in *DeJure*.

<sup>47</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 43423, 18 settembre 2019 (dep. 23 ottobre 2019), cit.

<sup>48</sup> Corsivo di chi scrive.

<sup>49</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit.

sessuale») e 612-*bis* c.p. («Atti persecutori»)<sup>50</sup>.

Prendendo, tuttavia, le distanze dalla soluzione prospettata dal riesame e sposando la linea sostenuta, in sede di ricorso, dalla pubblica accusa, nel riqualificare i fatti come di violenza sessuale la Terza Sezione ha articolato un ragionamento in materia di atti sessuali, dove vengono specificati, in punto di diritto, alcuni elementi che in parte sono emersi anche dai passaggi della decisione del 2023 esaminata in precedenza. Invero, si è sottolineato che: da un lato «[la] valenza sessuale del contatto è indiscussa e indiscutibile ove si tratti di organi genitali o zone erogene (ivi comprese le labbra, sia della vittima che dell'agente di reato)» – criterio oggettivistico-anatomico –, e, dall'altro, che «[...] negli altri casi, sarà frutto di un accertamento di fatto che tenga conto del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante» – criterio oggettivistico-contestuale<sup>51</sup>. Ne consegue che, all'interno della fattispecie di violenza sessuale, si trova ad essere ricompresa non solo qualsiasi forma di “congiunzione carnale”, ma anche ogni atto di «*contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, [...] o comunque coinvolgente la corporeità sessuale* [del soggetto passivo], che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione [di quest'ultimo] nella [sua] sfera sessuale»<sup>52</sup>, a nulla rilevando la finalità del soggetto attivo e l'eventuale soddisfacimento del di lui piacere sessuale.

Gli «atti sessuali», dunque, vengono espressamente bipartiti in due macrocategorie. Al primo gruppo appartengono quelli che i giudici di legittimità qualificano come «di inequivoca valenza sessuale», ovvero sia coinvolgenti zone genitali o comunque erogene; mentre, nel secondo, risulterebbero accorpate tutti quei casi, definiti dalla stessa Corte come «zone grigie», dove si è dinanzi ad azioni dal “carattere ambivalente”, rispetto alle quali si richiama ancora quella «necessaria opera di decodificazione», in cui, al fine di accertare la riconducibilità (o meno) alla dimensione sessuale dei comportamenti subiti dalla persona offesa, siano valorizzati quegli elementi di contesto che si sono annoverati.

A ben vedere, in entrambe le decisioni passate in rassegna, ricorre un ulteriore argomento. Sottolineando che dalla stessa natura del bene giuridico protetto dal reato di violenza sessuale può farsi conseguire che la sessualità del gesto può ricavarci anche in casi in cui il medesimo si concretizzi in un contatto corporeo non coinvolgente le zone tradizionalmente riconosciute come erogene, viene precisato che la sessualità «non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica e quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento».

Dalla disamina effettuata è dunque possibile far emergere due considerazioni di sintesi.

Da un lato, da simili orientamenti viene certificato l'ancoraggio alla corporeità del delitto di violenza sessuale<sup>53</sup>, atteso che la fattispecie ricorre se si è dinanzi a casi in cui la sfera fisica della persona offesa è risultata comunque coinvolta; dall'altro, tuttavia, se si prende atto del potenziale sotteso ai principi di diritto affermati, specialmente nella seconda decisione, in punto di “zone grigie”, sembra sfumare il confine di ciò che è ascrivibile alla categoria degli atti sessuali. Invero, mediante un approccio di matrice contestuale-relazionale, che consente di superare la verifica dell'interessamento della sessualità della persona (qui intesa in senso oggettivo-restrittivo) – con a monte una categoria di zone erogene, come si ricordava, già di per sé ampliata in giurisprudenza rispetto alla sua elaborazione dottrinale – si finisce con l'aprire

<sup>50</sup> A completamento, rispetto all'art. 612-*bis* c.p., nel ricorso in Cassazione, la pubblica accusa ha rilevato un vizio di motivazione, precisando che, diversamente da quanto concluso in sede di riesame, si sarebbero verificati gli eventi previsti dalla norma, attesa l'alterazione delle abitudini di vita delle vittime. A tal proposito, accogliendo il ricorso, la Corte di legittimità ritiene la ricostruzione contestata – la quale era finita con il considerare quanto avvenuto come il frutto di «un atteggiamento abituale [...] al più sconveniente» (p. 14 dell'ordinanza del riesame) – manchevole di un'analisi specifica delle condotte realizzate ai danni delle singole persone offese. Si rileva inoltre che, oltretutto, non era stato tenuto in debita considerazione il contesto, non solo lavorativo ma anche gerarchico, in cui le azioni erano state compiute dall'autore. Viene infatti censurato il fatto che, nell'ordinanza, il giudice si sarebbe limitato a motivare sulla base di considerazioni di stampo generale, prive di quella analisi concreta e di specie, che è invece ritenuta necessaria per verificare tanto gli eventi annoverati dal delitto in parola quanto l'abitudine dei comportamenti (*id est*: la reiterazione della condotta).

<sup>51</sup> *Ibidem*; cfr. le già richiamate pronunce Cass. pen., Sez. III, sent. n. 43423, 18 settembre 2019 (dep. 23 ottobre 2019), Rv. 277179 e Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38926, 12 aprile 2018 (dep. 27 agosto 2018).

<sup>52</sup> *Ibidem*. Corsivo di chi scrive.

<sup>53</sup> A onor del vero, si devono quantomeno menzionare orientamenti – afferenti alla cosiddetta violenza sessuale a distanza – nei quali, generalmente alla presenza di vittime minorenni, anche il requisito della corporeità sembra farsi più evanescente. Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25266, 2 luglio 2020 (dep. 8 settembre 2020), in *Diritto di internet*, 2020, 4, pp. 683 ss. con nota di PICOTTI (2020), pp. 685 ss. Per una riflessione sul ruolo della corporeità nel delitto *de quo*, cfr. BOTTO (2023), p. 25 s. e VIZZARDI (2017), pp. 57 ss.

ad una valutazione caso per caso di svariati comportamenti, la cui predeterminazione a priori, di fatto, risulta essere estremamente difficoltosa. Di conseguenza, non possono che avvertirsi gli effetti problematici di tale tendenza non solo con riferimento ai profili di proporzionalità, ma anche in considerazione della prevedibilità, vista qui come strettamente connessa ai canoni derivanti dal principio di legalità (e, in specie, dal suo corollario della tassatività-determinatezza)<sup>54</sup>.

Mutando di prospettiva, quindi, quanto ripercorso può essere letto come il frutto di un processo di estensione del raggio della fattispecie, motivato dalla (anche condivisibile) esigenza di fornire una tutela, che risultasse essere la più completa possibile, alla libertà di autodeterminazione sessuale. Tuttavia, tale “progressivo ampliamento” ha portato (e continua a portare) con sé il rischio di incorrere in una “sovra-qualificazione” di alcune vicende, che ha luogo quando è attribuito loro un *nomen iuris* che supera quella che è la percezione – anche sociale – della gravità delle dinamiche in oggetto; le quali tendono invece, come si è già accennato, ad essere avvertite più come ipotesi di “molestia” che come forme di “violenza-aggressione (sessuale)”.

In altri termini, se è anche apprezzabile il fatto che si riconosca che nella moderna concezione di libertà di autodeterminazione sessuale deve essere valorizzata anche la sfera psico-emotiva del soggetto passivo, è altresì tangibile il pendio scivoloso di un discorso in cui si fa sempre più difficilmente circoscrivibile l'estensione verso il basso della portata del reato di violenza sessuale – già problematico in punto di tassatività-determinatezza data la sua veste unificata. Infatti, si tratta di un'incriminazione che, nella sua rubrica, rievoca semanticamente una delle più gravi offese che possono riguardare la persona, la quale presenta, in quanto tale, alcune caratteristiche strutturali, riassumibili nella presenza di un'offesa derivante da un'intrusione nella sfera corporeo-sessuale del singolo da questi non voluta.

A partire dalle presenti considerazioni, occorre adesso procedere ad una puntualizzazione che si avverte come necessaria. Nel rilevare criticità in punto di onnicomprensività della fattispecie di cui all'art. 609-bis, non si mira ad evidenziare che, di conseguenza, le ipotesi “di confine”, di frequente riconducibili alla materia degli atti a sorpresa (o repentini, che dir si voglia), si riterrebbero essere *in re ipsa* prive di rilevanza penale. Invero, pur riconoscendo che possono incidere sulla libertà sessuale, si rileva che lo fanno con una modalità e con un'entità lesiva diverse dalle forme di aggressione al bene giuridico *de quo* che coinvolgono in modo diretto la sessualità corporea dell'individuo. Piuttosto, quindi, si sottolinea che si tratta di una casistica che potrebbe (o meglio, dovrebbe, *de iure condendo*) trovare una qualificazione giuridica diversa, maggiormente in grado di rispecchiarne il disvalore offensivo e conseguentemente atta a rispettare con più coerenza i canoni di proporzionalità. Un'esigenza che potrebbe essere ben colta da una fattispecie *ad hoc* per le molestie sessuali.

D'altro canto, assumendo una prospettiva comparata, circoscrivendo per adesso il discorso in relazione alle molestie sessuali “fisiche”, quello ora rimarcato risulta essere stato un profilo colto dal legislatore tedesco nel 2016. Difatti, nella stessa occasione in cui si è riformata la normativa in materia di violenza sessuale adottando un'impostazione dissensuale (§ 177, comma 1, StGB)<sup>55</sup>, si è operato nel senso di introdurre, al successivo § 184i («*Sexuelle Belästigung*»), un'ipotesi *ad hoc* per le molestie sessuali, la quale si pone a completamento della tutela offerta dal precedente delitto in materia di aggressione sessuale. Ai sensi della prima fattispecie (§ 177 StGB), il concetto di atti sessuali («*sexuelle Handlungen*»), rilevante per l'ipotesi base di

<sup>54</sup> Prevedibilità che qui si intende riferita al piano dell'individuazione del diritto astrattamente applicabile al caso (non all'esito decisionale). Sul principio di prevedibilità, VIGANÒ (2016), pp. 1 ss.; cfr. altresì MANES (2018), pp. 1 ss.; SGUBBI (2001), pp. 1193 ss.; BERNASCONI (2016), pp. 193 ss. e SANTANGELO (2022).

<sup>55</sup> Il riformato § 177 StGB è ora rubricato «*Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung*» («Aggressione sessuale; Costrizione sessuale; Stupro»), mentre, nella versione previgente, si limitava a rivolgersi alla «*Sexuelle Nötigung*» (costrizione sessuale) e allo stupro («*Vergewaltigung*»). Quanto al § 177, comma 1, l'ipotesi base è attualmente articolata in modo da incriminare la condotta di colui che realizza atti sessuali («*sexuelle Handlungen*») «contro la volontà riconoscibile» dell'altro («*gegen den erkennbaren Willen*»). Il modello tedesco, quindi, si connota per essere incentrato su di uno standard dissensuale che adotta un'impostazione “ibrida”: alla componente attitudinale del consenso (che rievoca la volontà interiore dell'individuo e si ricava dall'impiego dell'espressione «contro l'altrui volontà») si unisce, infatti, anche un richiamo alla sua sfera espressiva (la sua manifestazione, precisamente, deve essere riconoscibile; *id est: erkennbar*). A tal proposito, si deve precisare che, in ogni caso, la richiesta di un'eternalizzazione del dissenso non va intesa nel senso di domandare che questa debba essere necessariamente verbale; difatti, potranno essere considerati anche gesti o comportamenti dai quali risulta essere evidente la non consensualità all'atto sessuale (come, ad esempio, il fatto che la vittima stesse piangendo ovvero avesse cercato di allontanare l'autore). In tal senso, può dirsi che il modello tedesco attribuisce rilievo alla dimensione “contestuale” del dissenso (WEIGEND (2022), pp. 189 s.). Infine, come si è già avuto modo di ricordare, la regola del modello dissensuale è stata “completata” da una rosa di eccezioni. Per un commento alla riforma tedesca, HÖRNLE (2017), pp. 1309 ss. e HÖRNLE (2023), pp. 141 ss.; nella dottrina italiana, MACRÌ (2016b), pp. 1 ss.

aggressione sessuale<sup>56</sup>, viene infatti circoscritto dal legislatore tedesco, laddove, alla norma definitoria di cui al § 184h StGB («*Begriffsbestimmungen*»), è puntualizzato che devono considerarsi tali solo quelli che assumono un certa rilevanza con riferimento al bene giuridico protetto («[...] *nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind*»)<sup>57</sup>. Contribuendo a sua volta a determinare – in negativo – il contenuto della fattispecie di aggressione, dunque, l'ipotesi di molestie sessuali (§ 184i StGB) viene incentrata sulla presenza di un contatto sessualmente connotato<sup>58</sup> e sembra pertanto essere idonea a rivolgersi a quelle condotte che, alla luce della giurisprudenza che si era affermata con riferimento alla normativa previgente, restavano fuori dalla sfera applicativa del delitto di violenza sessuale, quali: baci superficiali sulle labbra, toccamenti o abbracci sgraditi<sup>59</sup>.

Per quanto, con specifico riferimento alla fattispecie di aggressione sessuale, il legislatore tedesco abbia annoverato un'eccezione *ad hoc* alla regola del dissenso tra quelle tassativamente disposte, la quale è riferita ai casi di atti perpetrati a sorpresa, sembra crearsi, al contempo, un *discrimen* tra gesti repentini “rilevanti”, quindi concretamente incisivi sulla sfera della sessualità della vittima, e azioni che, ancorché possano materialmente estrinsecarsi in contatti fugaci, non arrivano ad avere l'anzidetta entità lesiva. In tal senso, la fattispecie di cui al § 184i, se proiettata nella casistica italiana che si è passata in rassegna, sembrerebbe idonea a rivolgersi a quelle peculiari ipotesi di atti repentini che, nel contesto nostrano, pur essendo attualmente sussunte nell'ambito dell'art. 609-*bis* c.p., sono percepite come “casi al limite” in quanto non incidono sulla sfera sessuale con lo stesso grado di offensività degli atti sessuali, intesi in senso stretto.

## 4. Quando “manca un'etichetta”: il diritto vivente e i disorientamenti derivanti da un insieme eterogeneo di fattispecie “chiamate in soccorso” nei casi di molestie non corporee.

Preso atto di quanto sottolineato, si tratta ora di sviluppare ulteriormente il ragionamento. La categoria delle molestie sessuali, infatti, è atta a raggruppare al suo interno – diversamente dalla violenza/aggressione sessuale – anche comportamenti in cui la corporeità non è coinvolta<sup>60</sup>.

D'altro canto, anche volendo assumere come punto di partenza ciò che in giurisprudenza è definito come “molestia”, prendendo come utile termine di paragone gli orientamenti afferenti al reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., si tratta di un concetto rivolto a «qualsiasi ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica»<sup>61</sup>.

Se nel parlare di molestia, in generale, si ha quindi a che fare con un contenitore dove, prima ancora che sugli effetti, il profilo comune alle condotte ricade nel fatto che queste sono non desiderate (*unwanted*) da chi le subisce; se l'area si circoscrive a quelle sessuali, quale *species* del *genus* molestia, può aggiungersi il fatto che deve trattarsi, in ogni caso, di un comportamento che assume una connotazione sessuale. Ebbene, prendendo, ad esempio, la definizione che ne viene offerta dal *Rape Crisis England & Wales* (RCEW), con «*sexual harassment*» (molestia sessuale) si indica «*any unwanted sexual behaviour that makes someone feel upset, scared, offended or humiliated, or is meant to make them feel that way*»<sup>62</sup> (ossia, qualsiasi “comportamento sessua-

<sup>56</sup> Invero, nella parte successiva della norma, viene altresì previsto un regime sanzionatorio, aggravato e *ad hoc*, nel caso in cui gli atti siano di natura penetrativa.

<sup>57</sup> HÖRNLE (2017), 1309 ss.; v. altresì, CORRÊA CAMARGO e RENZIOWSKI (2022), pp. 343 ss.

<sup>58</sup> Testualmente, viene incriminata la condotta di chiunque «tocca un'altra persona in modo sessualmente esplicito e dunque la molesta». A completamento, è stata prevista altresì una disposizione *ad hoc* rivolta alle c.d. dinamiche “di gruppo” (§ 184j) – valevole sia per le varie forme di aggressione sessuale (§ 177) che per le molestie sessuali (§ 184i) – sul punto, nella dottrina italiana, si veda MACRÌ (2016b), pp. 29 ss.

<sup>59</sup> Cfr., anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, MACRÌ (2016a), pp. 13 ss.; pp. 28 s. (atteso che, anche nella previgente normativa, si prevedeva una norma definitoria – l'allora § 184f – che, specularmente a quella attuale, affermava la necessaria “rilevanza” dell'atto sessuale).

<sup>60</sup> Per ulteriori approfondimenti sia consentito nuovamente il rinvio a BOTTO (2023), pp. 1 ss.

<sup>61</sup> Cass. pen., Sez. V, sent. n. 1753, 16 settembre 2021 (dep. 17 gennaio 2022), in *DeJure*.

<sup>62</sup> Cfr. la definizione presente nell'*Equality Act* del 2010 dove gli elementi identificativi della condotta di molestia sessuale sono individuati in: (a) il fatto di porre in essere un comportamento indesiderato di natura sessuale e (b) la circostanza per cui tale condotta abbia lo scopo o l'effetto di violare l'altrui dignità ovvero di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante o offensivo per chi ne è vittima. Si rileva, inoltre, che nella pagina ufficiale del *Rape Crisis England & Wales* ([rapecrisis.org.uk](http://rapecrisis.org.uk)), dopo aver ribadito che i comportamenti ascrivibili alla



le” indesiderato che faccia sentire qualcuno turbato, spaventato, offeso o umiliato, ovvero che sia idoneo a far sentire chi lo subisce in questo modo). In modo analogo, l’art. 40 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) definisce molestia sessuale «qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale», posto in essere con lo scopo o che ha l’effetto di «violare la dignità di una persona» e da cui derivi un clima «intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».

Risulta quindi comprovato l’assunto da cui si è avviato il discorso, ovvero sia che, nel contesto delle molestie sessuali, possono ricadere anche una pluralità di comportamenti, gestuali o verbali, dove manca un qualsiasi ancoraggio alla corporeità. Questi, in quanto tali, incidono sulla libertà sessuale, seppur in modo chiaramente diverso dalla violenza/aggressione sessuale, la quale sembra piuttosto, in ogni caso, essere connessa a una sorta di “protagonismo del corpo” – sia che questo derivi da un “contatto” sia nei casi in cui vi sia ad esempio il costringimento a compiere su se stessi atti di autoerotismo. Invero, come evidenziato anche nell’ambito della letteratura straniera in materia, le ipotesi di *sexual harassment* si rivolgono, in generale, a forme di intrusione (*intrusion*) non desiderata (*unwanted*)<sup>63</sup> nella dimensione sessuale della vittima – in quanto questa viene “sessualmente oggettificata”<sup>64</sup> dall’autore – le quali possono conseguire a comportamenti di diversa natura: verbali o gestuali, appunto, oltre che fisici. Quanto all’interesse tutelato, qui la libertà sessuale va dunque considerata come una peculiare forma di libertà morale, da intendersi come indipendenza della sfera psichica dell’individuo dalle interferenze esterne.

Rispetto al passato, la contemporaneità conduce altresì ad ampliare il novero dei contesti in cui confrontarsi con la tematica in oggetto. Se, infatti, da tradizione, le molestie sessuali sono state trattate con riferimento a quelle sul luogo di lavoro (che non a caso, a livello comparato, risulta essere il primo ambito in cui altri ordinamenti sono intervenuti sul punto, anche in materia penale), oggi può parlarsi di *sexual harassment* anche quando il discorso si rivolge a vicende concernenti molestie in luoghi pubblici (o di strada) ovvero se si considerano casi che si manifestano nell’universo digitale. Alle ipotesi di molestie sessuali *offline* si aggiungono infatti quelle che hanno luogo *online*, in cui una qualsivoglia forma di dimensione “corporea”, per definizione, scompare<sup>65</sup>.

Muovendo dal diritto vivente, dinnanzi alla assai eterogenea categoria *de qua*, si verifica quindi, a tutti gli effetti, una vera e propria “doppia narrazione”. Per quanto, come si è visto, nel definire il bene tutelato la giurisprudenza di legittimità valorizzi la dimensione psichico-emozionale della persona offesa, nei fatti, l’imprescindibile ancoraggio alla corporeità<sup>66</sup> del delitto di

categoria sono eterogenei, si elencano alcuni esempi, tra i quali, essendo funzionali al discorso, se ne riportano alcuni: *sexual comments or noises* (commenti o espressioni a sfondo sessuale, come ad esempio i casi di “pappagalismo” o *catcalling*); *sexual gestures* (gesti sessualmente connotati); *unwanted sexual advances or flirting* (avances sessuali non volute); *sexual requests or asking for sexual favours* (richieste a sfondo sessuale); *sending emails or texts with sexual content* (invio di mail o messaggi a contenuto sessuale, in cui può rientrare il c.d. *cyberflashing*, che sarà analizzato a seguire); *sexual posts or contact on social media* (post o altri contatti a sfondo sessuale avvenuti sui *socialnetwork*); *intrusive questions about a person’s private or sex life* (invasive domande sulla vita privata o sessuale di una persona); appunto, le molestie fisiche (*unwanted physical contact of a sexual nature*); *indecent exposure* (atti di esibizionismo) ovvero *taking a photo or video under another person’s clothing* (il c.d. *upskirting*, ossia lo scattare foto o riprendere video sotto i vestiti di una persona senza il consenso del soggetto ritratto).

<sup>63</sup> Nella letteratura anglofona ricorre la distinzione tra *non-consensual sexual offences* e *unwanted sexual offences*. Si veda, ad esempio, la partizione proposta nell’opera di GREEN (2020), pp. 180 ss.; dove, in una prima parte, sono analizzate le ipotesi di “*non-consensual sex*” (in cui rientrano le fattispecie di *rape* – stupro – le altre forme di *sexual assault* – aggressione sessuale) e, successivamente, l’Autore articola la sua riflessione soffermandosi sul cosiddetto “*unwanted sex*” (in tale sede, vengono esaminati tanto gli atti di *voyeurismo* e di esibizionismo quanto le molestie sessuali).

<sup>64</sup> Cfr. QUINN (2002), pp. 394 ss. e, con specifico riferimento alla c.d. molestie di strada, TUERKHEIMER (1997), p. 186, in cui l’Autrice evidenzia la presenza di un “*curious paradox of being both object and subjects*”. Più di recente, NUSSBAUM (2023), pp. 25-45 e, nella dottrina italiana, BOTTO (2023), pp. 25 ss., a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>65</sup> Cfr. BOTTO (2023), pp. 42 ss. Per una riflessione ad ampio respiro sull’argomento, v. PANATTONI (2022), pp. 1 ss. Infine, con riguardo alle nuove esigenze di tutela dell’immagine intimo-sessuale nell’universo digitale, si richiama la recente opera monografica di CALETTI (2024).

<sup>66</sup> È interessante ravvisare che l’ancoraggio alla corporeità dell’art. 609-*bis* è stato ribadito, sempre di recente, anche in una pronuncia (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41573, 24 maggio 2023 (dep. 13 ottobre 2023), in *Leggi d’Italia*) che aveva come protagonista una vittima minore di anni undici e concerneva un caso in cui quest’ultima aveva compiuto via *web* gli atti di autoerotismo richiestile dall’agente. In punto di diritto, l’attenzione della Corte si è posta sul tema del confine della sfera applicativa del reato di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*) e della fattispecie di cui all’art. 609-*undecies* («Adescamento di minorenni»). Seppur il presente discorso si concentra sul fronte della cosiddetta autodeterminazione sessuale “in senso stretto” (senza addentrarsi in considerazioni che, invece, lo renderebbero più articolato se si prendesse in considerazione quello dell’integrità sessuale dei minori), risulta interessante riportare alcuni passaggi della pronuncia dove emerge che le molestie sessuali, nel diritto vivente, vengono ad occupare un’area circoscritta alle sole “violazioni incorporee” della sfera sessuale. In specie, si segnala un passaggio in cui viene richiamata la precedente Cass. pen., Sez. III, sent. n. 49151 del 5 luglio 2019 (Rv. 277053-01), dove si è affermato che ricorreva, nel caso di specie, il delitto di violenza sessuale (e non la contravvenzione di molestie), dinnanzi alla condotta di chi «per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la



cui all'art. 609-*bis* fa sì che questo non possa, per sua stessa natura, ricomprendere al suo interno tutte quelle ipotesi in cui, ancorché il gesto o l'atto posto in essere sia dotato di una carica offensiva e abbia una connotazione sessuale, manchi totalmente di una dimensione corporea.

Da ciò consegue che, al cospetto di ipotesi che potremmo raggruppare sotto la dicitura di molestie sessuali "extra-corporee", ravvisata a monte la rilevanza penale dei comportamenti di specie, le soluzioni offerte in giurisprudenza continuano ad essere, anche nella casistica più recente, le più disparate. Un effetto che deriva inevitabilmente dal fatto che, nel quadro normativo attuale, la costellazione di casi di molestie prive di una componente fisica è "orfana" di una fattispecie *ad hoc*<sup>67</sup>. Si assiste, infatti, "alla chiamata in soccorso" di una pluralità di fattispecie: dalla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), ad alcuni delitti, a cui chiaramente è possibile far riferimento a condizione che se ne integrino gli elementi costitutivi, quali quelli di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.) o di violenza privata (art. 610 c.p.). Una rosa di incriminazioni, alle quali può sommarsi, purché ne ricorrano gli estremi, il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)<sup>68</sup>, sino ad arrivare ad una recente pronuncia del 2024, dove ad essere chiamato in gioco è stato addirittura il reato di ingiuria ad un inferiore gerarchico (ai sensi dell'art. 196 cod. pen. mil. pace)<sup>69</sup>. Inoltre, se i fatti avvengono attraverso l'uso di mezzi informatici, potrebbero trovare applicazione anche i delitti di cui agli artt. 615-*bis* e *ter* c.p.

Nel tratteggiare un affresco del quadro della *law in action* italiana, dunque, si profilano due ordini di considerazioni.

Allorquando condotte percepite nel sentire comune come di "molestia sessuale" vengono giuridicamente qualificate nei termini di violenza sessuale – nei casi in cui la "molestia" interessa la sfera fisica del soggetto passivo – si ha la percezione di una "over-criminalisation"<sup>70</sup> di simili comportamenti. Questo pare connettersi, prima ancora che al *quantum* della sanzione<sup>71</sup> – vista l'ampia cornice edittale e atteso che generalmente, nei casi *de quibus*, questa è poi modulata attraverso il ricorso alla super-attenuante prevista all'ultimo comma dell'art. 609-*bis* c.p. –, al fatto che l'etichetta «violenza sessuale» – espressione linguistica che evoca, come si diceva, gravi ipotesi di aggressione sessuale se non addirittura lo stupro – è impiegata come "termine ombrello"<sup>72</sup>. Diversamente, invece, nel momento in cui ci si muove "fuori" dal perimetro dell'art. 609-*bis* c.p., si assiste ad una sorta di "under-criminalisation" o, per meglio dire, ad una qualificazione giuridica nella quale si perde il riconoscimento della peculiarità comunque "sessuale" dell'offesa, che ne connota e rende specifico il disvalore<sup>73</sup>.

vittima, induca la stessa al compimento di atti che *comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la corporeità sessuale e non la mera tranquillità*» (relativa ad una vicenda in cui una minore di anni quattordici veniva costretta a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali con un adulto; corsivo di chi scrive). Cfr., per un approfondimento sul delitto di cui all'art. 609-*undecies*, senza alcuna presunzione di completezza: SALVADORI (2018); SOLINAS (2022); ROSSI (2015), pp. 4044 ss.; PLANTAMURA (2015), pp. 1 ss.; VIZZARDI (2015), pp. 1 ss.; MONTANARI (2014), pp. 218 ss.; BRASCHI (2021), pp. 1 ss. e PICOTTI (2012), pp. 2522 ss.

<sup>67</sup> Si richiama, in proposito, la pronuncia Cass. pen., Sez. III, sent. n. 51427, 22 giugno 2023 (dep. 27 dicembre 2023), in *DeJure*, dove la Corte ha rilevato che «[...] il tocco del braccio [integra] il contatto corporeo con la vittima [e] come tale, esclude la configurabilità del delitto di molestie, reato che si concretizza in apprezzamenti a sfondo sessuale ed *atti di corteggiamento che, seppure invasivo, non comportino un contatto corporeo con la persona offesa*» (corsivo di chi scrive).

<sup>68</sup> Ad esempio, tra i fatti oggetto della seconda pronuncia esaminata al § 3 (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit.), riferita, si ricorda, ad una vicenda avvenuta in un contesto accademico-formativo, accanto agli episodi che sono stati qualificati ai sensi dell'art. 609-*bis*, si annoverano alcune condotte che la Corte ha ritenuto tali da poter integrare la fattispecie di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); sul punto, v. *infra*, nt. 50.

<sup>69</sup> Cass. pen., Sez. fer., sent. n. 33478, 1 agosto 2024, in *DeJure*.

<sup>70</sup> Il virgolettato è d'obbligo, in quanto, come noto, con *overcriminalisation* – lett. ipercriminalizzazione o supercriminalizzazione – nella letteratura anglofona si indica piuttosto la tendenza a "panpenalizzare", ossia a rendere sempre più ampio "lo spazio occupato dal penale". Sul punto, anche per ulteriori approfondimenti, CADOPPI (2022a), pp. 39 ss. e CADOPPI (2022b), pp. 1 ss.

<sup>71</sup> Si è parlato nei termini di *primariamente*, in quanto, in realtà, preso atto anche del recente innalzamento della forbice edittale del reato di violenza sessuale (avvenuto in seguito all'entrata in vigore del c.d. Codice rosso), il minimo di pena ai sensi dell'art. 609-*bis* ult. comma è comunque di due anni di reclusione. A tal proposito, se astrattamente ciò potrebbe risultare comunque congruo dinanzi a comportamenti che hanno una certa pregnanza sul bene giuridico protetto, potrebbe essere lecito domandarsi se questo continui a valere anche nell'eventualità in cui alcune delle condotte sussunte nel reato appartengano alla categoria delle molestie sessuali. Ne consegue che, considerata la reale portata applicativa della fattispecie, possono ricavarci altresì valutazioni critiche in merito alla congruità del minimo di pena rispetto alla complessità delle ipotesi che ricadono nel delitto *de quo*.

<sup>72</sup> Espressione già impiegata in BOTTO (2023), pp. 13 s. Relativamente ad una riflessione, in senso critico, afferente alla problematicità di ricorrere al medesimo *nomen iuris* per ipotesi dal disvalore offensivo profondamente diversificato tra di loro, cfr. altresì CALETTI (2023), pp. 254 ss., che analizza la questione richiamando il concetto di *fair labelling*, oltre alle considerazioni espresse in MAUGERI (2023), p. 374.

<sup>73</sup> Cfr. GROUP OF EXPERTS ON ACTION AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE, *Baseline Evaluation Report Italy* (Adopted on 15 November 2019), GREVIO/Inf(2019)18, pubblicato il 13 gennaio 2020, pp. 64 ss. Il consenso di esperti del Consiglio d'Europa, muovendo dalla definizione di molestia sessuale presente all'art. 40 della Convenzione di Istanbul, ha rilevato, rispetto all'assetto normativo italiano, che la tutela offerta dall'art. 609-*bis* c.p. presenta lacune. A tal proposito, è stato sottolineato che questa non riesce a rivolgersi all'intera gamma dei comportamenti "molesti", poiché, per giurisprudenza consolidata, si richiede il coinvolgimento della corporeità del soggetto (ovvero l'interessamento di una zona erogena della persona offesa).

## 5.

**Il peculiare impiego giurisprudenziale del concetto di «molestia sessuale» con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.**

Se dunque nel diritto vivente azioni che potrebbero essere riconducibili alle molestie sessuali di natura fisica si trovano “assorbite” dall’ampia sfera applicativa del delitto di violenza sessuale; guardando più da vicino quello che è l’impiego giurisprudenziale dell’espressione «molestia sessuale», si può rilevare che questa, di frequente, è richiamata, in negativo, per determinare una rosa di comportamenti che, non potendo ricadere nell’ambito del reato di violenza sessuale, vengono attratti nell’orbita della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.<sup>74</sup>.

Quest’ultimo reato, tuttavia, ha una *ratio* non riconducibile alla tutela della sfera sessuale della persona, essendo piuttosto storicamente rivolta a quella «in via mediata, ed in vista pur sempre dell’ordine pubblico, [della] libertà, [della] tranquillità o comunque [della] personalità dell’individuo»<sup>75</sup>, che, nella lettura “individualizzante” che l’ha interessata, ha finito col coincidere con l’idea della «tranquillità personale»<sup>76</sup>. A ben vedere, quindi, si tratta di una contravvenzione, che è stata introdotta dal legislatore del 1930 con un’attenzione focalizzata sulla necessità di garantire la *pubblica tranquillità* e non animata dallo scopo di dar rilievo all’interesse del singolo a cui la condotta di molestia o disturbo è indirizzata.

Se oggi, quindi, sembra essersi consacrata una rilettura in chiave “personalistica” dell’oggetto della tutela del reato<sup>77</sup>, resta fermo il fatto che la tipicità della norma non è mai stata riformata restando ancora imperniata su quei requisiti che le erano stati conferiti in un momento storico in cui, in generale e all’opposto rispetto ad oggi, la tutela del singolo era subordinata a quella di valori pubblicistici<sup>78</sup>. L’ipotesi contravvenzionale in parola, inoltre, con riguardo alla tutela della personalità umana, si pone in una dimensione residuale e sussidiaria rispetto ad altre fattispecie. Proprio per tali ragioni occorre soffermarsi sull’interesse «tranquillità personale», il quale, rispetto alla libertà individuale – che può tradursi nelle varie declinazioni di libertà personale, morale finanche, atteso che si ritiene di doverle conferire autonomia, sessuale – concerne un campo diverso. Infatti, la nozione di “tranquillità” non si rivolge alla “dimensione sociale” della persona, e alle lesioni che questa può subire con riguardo alle varie forme di manifestazione della sua autonomia, ma afferisce, piuttosto, alla tutela della volontà, per il singolo, di “isolarsi dagli altri”<sup>79</sup>. Pertanto, nella fattispecie in oggetto, coerentemente con quanto si è detto, dovrebbero ricadere quelle interferenze che, «lungi dall’assoggettar[e] la persona che ne è vittima], si limitano a provocar[le] fastidio o intolleranza»<sup>80</sup>. Non solo, quindi, si tratta di una contravvenzione sussidiaria e “generica”, nella quale manca qualsivoglia riferimento alla sfera sessuale della persona, ma la sua tutela è improntata – per definizione – a non cogliere, in termini di disvalore, l’entità dell’incidenza di simili comportamenti sulla sfera psichico-morale dell’individuo.

A prescindere, tuttavia, dal fatto che l’art. 660 c.p. costituisca una *sedes* talvolta “obbligata” e “impropria” per molti casi di molestia sessuale, ancorché non idonea a rappresentarne la

<sup>74</sup> Nella giurisprudenza più recente si vedano Cass. pen., Sez. III, sent. n. 33955, 9 giugno 2022 (dep. 15 settembre 2022) e Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9146, 20 ottobre 2020 (dep. 8 marzo 2021), entrambe in *DeJure*; già prima, ad esempio, *ivi*, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 27042, 12 maggio 2010 (dep. 13 luglio 2010).

<sup>75</sup> FLICK (1976), p. 699. In altri termini si ha a che fare con quella specifica manifestazione di ordine pubblico che può essere descritta con la nozione di pubblica tranquillità (v. BASILE (2021), p. 82).

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> Invocata già da tempo dalla dottrina, v. FLICK (1976), p. 710; cfr., altresì, BRICOLA (1973), pp. 14 s. e pp. 19 s.

<sup>78</sup> Questa, infatti, presenta, oggi come allora, i requisiti (alternativi) della condotta, da cui conseguono gli eventi di molestia o disturbo, realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure a mezzo telefono – giustificati, al tempo della sua formulazione, proprio dall’intento di circoscriverne la portata, limitando la rilevanza dei casi di “turbamenti” avvenuti in un contesto privato a quelli realizzati telefonicamente. Non solo, si richiede altresì che il comportamento dell’autore si sia caratterizzato per petulanza o sia stato sorretto da un biasimevole motivo.

<sup>79</sup> FLICK (1976), pp. 718-719. L’Autore effettua un “parallelismo” con l’art. 614 c.p.: se quest’ultimo reato si rivolge alla tutela della libertà domiciliare, e quindi garantisce all’individuo l’esclusività relativamente ad un determinato ambito spaziale (qui inteso nei termini di “spazio materiale”), l’art. 660 c.p. concerne, invece, quello che potrebbe descriversi come lo “spazio morale” della persona (che ha ad oggetto «la chiusura del soggetto all’altrui interferenza od intrusione»).

<sup>80</sup> FLICK (1976), p. 715. Invero, guardando alle ragioni per cui si è posta la necessità di traslare l’oggetto della tutela dall’ordine pubblico alla tranquillità personale, questo non solo è l’approccio maggiormente compatibile con il c.d. personalismo di matrice costituzionale, ma anche l’unico che consente di declinare il reato non in termini di illecito di pericolo astratto (e di ovviare, quindi, di conseguenza al conflitto con il principio di offensività; BASILE (2021), p. 83). Si veda altresì NISCO (2012), p. 209, il quale rileva che «il reato in questione si compendia in eventi psichici, la cui cifra comune può intravedersi in una generica sensazione di “fastidio” – derivante dal mancato rispetto di regole di civiltà (cfr., sul punto, CONTENTO (1990), p. 3).

complessità della portata offensiva, l'orientamento giurisprudenziale che crea un parallelismo tra la fattispecie in parola e le molestie sessuali continua a ripresentarsi anche nelle pronunce più recenti. Difatti, questo emerge anche nell'ambito della seconda decisione di legittimità che si è analizzata nel paragrafo precedente<sup>81</sup>. Invero, proprio allo scopo di determinare il confine tra violenza e molestia sessuale, la Corte si è concentrata da vicino sul rapporto tra le due fattispecie che si sono richiamate: appunto tra il reato di cui all'art. 609-*bis* e quello *ex* art. 660 c.p.

Nella specie, nella decisione *de qua*, prima di affermare alcuni principi di diritto, ricavandoli dalla giurisprudenza conforme, ci si è mossi a partire da un presupposto di fondo: la distinzione tra molestie e violenza sessuale deve fondarsi su elementi oggettivi e non soggettivi. In particolare, l'anzidetta affermazione è stata posta a sostegno del fatto che si ritenevano non condivisibili le argomentazioni che, in sede di riesame, erano state adottate per descrivere taluni episodi in termini di "mera molestia". In quest'ultime, infatti, era stata riservata una precipua attenzione ad elementi – la provenienza geografica e il temperamento dell'agente – definiti in sede di legittimità come afferenti a «profili di carattere generale e squisitamente soggettivi»<sup>82</sup>, pertanto qualificati come non pertinenti allo scopo di definire il confine tra le due fattispecie.

Ancorché, come si è già evidenziato, la conclusione della Terza Sezione sia stata quella di ritenere le ipotesi in oggetto idonee ad integrare la fattispecie di violenza sessuale, proprio in conseguenza della disamina del concetto di atti sessuali che si è ripercorsa, i profili che adesso si passeranno in rassegna attengono, più nel dettaglio, al confine verso il basso del delitto di violenza sessuale.

In primo luogo, tra gli argomenti richiamati assumono ora peculiare rilievo quelli afferenti alla linea di demarcazione tra violenza sessuale consumata e tentata, rispetto alla quale viene puntualizzato che essa risiede nella presenza (o meno) di una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima.

A seguire, per quanto riguarda il tentativo, si precisa che, in accordo con orientamenti consolidati, questo ricorre quando «la materialità degli atti – pur giudicati idonei ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato in questione – non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima»<sup>83</sup> oppure quando l'autore, pur avendo avuto un contatto fisico, non abbia raggiunto le zone erogene (o genitali) della vittima<sup>84</sup>. Dunque, nel caso dei cosiddetti "toccamenti", viene ribadito che potrà sussistere l'ipotesi di violenza sessuale tentata nell'eventualità in cui si concretizzino atti idonei in modo non equivoco a ledere la libertà sessuale della vittima, i quali ricadono su parti corporee diverse da quelle genitali o erogene, e ciò avvenga «allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l'agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira ovvero non abbia provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime»<sup>85</sup>.

In assenza di contatto, è richiesto, più nello specifico, che la condotta tenuta dal soggetto attivo consti in «atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a subire atti di valenza sessuale» e debba essere sorretta «dal requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali»<sup>86</sup> e

<sup>81</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit.

<sup>82</sup> *Ibidem* (già prima, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41573, 24 maggio 2023 (dep. 13 ottobre 2023), cit.).

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 17414, 18 febbraio 2016 (dep. 28 aprile 2016), Rv. 266900; più di recente, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 51427, 22 giugno 2023 (dep. 27 dicembre 2023), cit.

<sup>85</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit. Tra le pronunce precedenti, senza presunzione di completezza, si richiamano, in quanto rappresentative del medesimo orientamento: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38926, 12 aprile 2018 (dep. 27 agosto 2018), in *DeJure*; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 17414, 18 febbraio 2016 (dep. 28 aprile 2016), cit.; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 34128, 23 maggio 2006 (dep. 12 ottobre 2006), in *DeJure* (in tale occasione la Corte ha affermato che «[...] la fattispecie di molestia di cui all'art. 660 c.p., avendo contenuto generico, per il richiamato principio di specialità cede il campo alla fattispecie di cui all'art. 609-*bis* c.p. ogni qual volta la condotta abbia – come nel presente caso – uno specifico profilo sessuale»; in particolare, si è ritenuto configurabile il tentativo di violenza sessuale a fronte di una vicenda in cui l'autore aveva minacciato la persona offesa di diffondere in riviste pornografiche un fotomontaggio della sua figura, ritratta in pose oscene, qualora questa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti sessualmente espliciti ed atti di auto-masturbazione, che avrebbe dovuto in seguito trasmettergli).

<sup>86</sup> Si precisa che la valorizzazione della componente soggettiva ha rilevato in un settore particolare, che è quello della cosiddetta *sextortion* (espressione che rimanda ad episodi dove l'autore minaccia la vittima di divulgare immagini sessualmente esplicite che la ritraggono, le quali tendenzialmente sono state da lui carpite in precedenza alla stessa, al fine di ottenere profitti di vario genere). Si tratta di una casistica ricondotta, di frequente, al delitto di estorsione (art. 629 c.p.), nella quale, tuttavia, si annoverano anche alcuni orientamenti in cui – valorizzando proprio la finalità sessuale perseguita dall'agente con le sue minacce – si finisce con il qualificare i fatti ricorrendo alla fattispecie di tentata violenza sessuale (ad esempio, Cass. pen., Sez. II, sent. n. 17717, 16 marzo 2022 (dep. 4 maggio 2022), in *DeJure*). In argomento, LUBERTO (2023), pp. 764 ss. (spec. pp. 794 s., per quanto concerne la configurabilità del delitto di cui all'art. 609-*bis* c.p.). Su quest'ultimo

[da] quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale [...], e non la mera "tranquillità" della stessa»<sup>87</sup>.

Da simili presupposti deriva che si trovano a restare fuori dalla portata applicativa della fattispecie in parola, potendo al più rilevare come molestie sessuali *ex art. 660 c.p.* – nel senso che si anticipava, non trattandosi in realtà di una fattispecie *ad hoc* –, solamente «espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale [...] ove lo "sfondo sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta»<sup>88</sup>. La qualificazione ai sensi dell'anzidetta contravvenzione, tuttavia, come ricordato, sembra non cogliere il fatto che si tratta di comportamenti che – pur da tener distinti da quelli propriamente di aggressione sessuale – operano nel senso di offendere il bene giuridico *de quo*. Difatti, muovendosi sempre nell'ambito della libertà sessuale negativa, l'interesse tutelato viene ad articolarsi come una libertà da interferenze altrui, a carattere invasivo, lesive della dignità di chi ne è vittima<sup>89</sup>, che derivano da condotte indesiderate con connotazione sessuale. Queste comportano che, a danno della persona che le subisce, si realizzi un processo di "oggettificazione", che reca con sé l'effetto di intimidirla ovvero di ingenerare in essa un senso di umiliazione o degradazione.

Pertanto, il filo rosso, che accomuna le condotte di molestia sessuale, risiede, ad avviso di chi scrive, nella modalità con cui l'offesa si realizza e non, ad esempio, in indagini sulla dimensione psicologica che ha sorretto l'azione dell'agente. A ben vedere, la prospettiva suggerita si ritiene preferibile a quella che, tra le righe, è la linea che si afferma in alcuni orientamenti di legittimità. Nella specie, si fa riferimento ad argomentazioni nelle quali, confrontandosi con casi di atti di esibizionismo (quale l'autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi) – riportati di frequente come esempi di molestia nei luoghi pubblici nella letteratura sulle *street harassment*<sup>90</sup> – oppure di *voyeurismo*<sup>91</sup>, la giurisprudenza ricava la loro natura sessuale dal fatto che sono «manifestazioni di un istinto sessuale», pur ribadendo che non possono essere qualificati *ex art. 609-bis* (neanche nella forma tentata). Entrambe le categorie vengono infatti descritte come inidonee «ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore»<sup>92</sup>.

Al contrario, anche nella materia delle molestie sessuali, si ritiene preferibile adottare approcci che non si ancorano ad impostazioni soggettivistiche, in linea con quel *trend* che si è visto essersi diffusamente affermato nell'ambito del concetto di atti sessuali con riferimento al reato di cui all'*art. 609-bis*.

Tra gli ultimi esempi richiamati, quello dell'atto esibizionistico di autoerotismo indirizzato ad altri (si specifica, da intendersi qui come soggetti maggiorenni, atteso che parlando di minori il discorso dovrebbe declinarsi in modo diverso, posto che, se ne ricorrono gli estremi, potrebbe rilevare anche il delitto di corruzione di minorenni, di cui all'*art. 609-quinquies*) risulta essere un'ipotesi degna di peculiare attenzione, in quanto attesta la varietà delle possibili qualificazioni giuridiche in cui si può incorrere allorquando ci si trovi dinanzi ad ipotesi di molestie (sessuali) non fisiche.

Innanzitutto, in piena coerenza con quanto si è ricostruito in punto di "ancoraggio alla corporeità" del reato di violenza sessuale, tali comportamenti ricadono nel raggio dell'*art. 609-bis*

aspetto v. altresì PALUMBIERI (2022), pp. 6251 ss.

<sup>87</sup> Così anche in Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32770, 11 luglio 2024 (dep. 21 agosto 2024), cit., nonché, tra i numerosi precedenti in cui si è affermata tale massima, si veda la già richiamata pronuncia Cass. pen., Sez. III, sent. n. 51427, 22 giugno 2023 (dep. 27 dicembre 2023), cit.

<sup>88</sup> Oltre a Cass. pen., Sez. III, sent. n. 51427, 22 giugno 2023, cit., cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38719, 26 settembre 2012 (dep. 4 ottobre 2012), in *DeJure*, dove si è sottolineato che: «La molestia sessuale si differenzia dall'abuso, anche nella forma tentata, in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta» (richiamando, in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 45957 del 26 ottobre 2005, Rv. 233319).

<sup>89</sup> Commentando la l. 15 febbraio 1996, n. 66, già PICOTTI (2001), pp. 44 ss.

<sup>90</sup> Si ricorda che, ai sensi della tripartizione proposta, negli anni Novanta, dalla sociologa GARDNER (1995), pp. 120 ss. all'interno delle c.d. "molestie nei luoghi pubblici" possono rientrare tre gruppi di comportamenti, rispettivamente: (a) «*access information intrusions*», (b) «*exploitations of presence*» e (c) «*street remarks*». In particolare, nella seconda categoria (b) vengono ad essere ricompresi sia comportamenti di inseguimento (*following*) – da distinguersi dal più specifico fenomeno dello *stalking* –, sia altre forme di "invasione" dell'altrui spazio di libertà personale (come il bloccare la strada ad una persona). Vengono poi annoverati anche gli atti esibizionistici (come la masturbazione in pubblico o l'esposizione dei genitali) e altre forme di interferenza con la *privacy* sessuale di un individuo (come il già menzionato *upskirting*, che, letteralmente, fa riferimento allo scattare fotografie di ciò che si intravede sotto le gonne o i vestiti di qualcuno, senza il consenso della persona "immortalata") o di "richiami verbali" (indicati con le espressioni *wolf-whistling* o *catcalling*, entrambe traducibili con l'espressione italiana "pappagallismo"). Sul punto, anche per una più approfondita riflessione, BOTTO (2023), pp. 27 ss. (spec. pp. 33-42).

<sup>91</sup> Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 33045, 29 ottobre 2020 (dep. 25 novembre 2020), in *DeJure*.

<sup>92</sup> *Ibidem*.



c.p. solamente nel caso in cui il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa coinvolga anche la corporeità di quest'ultima. Sulla scorta di tale argomento, coerentemente, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie a fronte di una condotta masturbatoria, posta in essere contestualmente al palpeggiamento delle zone erogene della vittima, e di un'altra culminata nell'eiaculazione sul corpo della stessa<sup>93</sup>.

In altre occasioni, in assenza del coinvolgimento della sfera corporea del soggetto passivo, a seconda della dinamica di specie, sono invece stati chiamati in gioco diversi delitti, che vanno dalla violenza privata<sup>94</sup>, agli atti osceni in luogo pubblico<sup>95</sup>, sino, addirittura, come si ricordava poc'anzi, al reato di ingiuria ad un inferiore gerarchico *ex art. 196 cod. pen. mil. pace*<sup>96</sup>.

Non mancano poi ipotesi nelle quali, anche con riferimento a dinamiche del tipo di quelle in oggetto, si ha di nuovo una qualificazione "a rime forzate" nella contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. In tal senso, si ritiene di particolare interesse quanto affermato in una pronuncia di legittimità del 2021, nella quale la Corte si è dovuta confrontare con una pluralità di azioni ad opera dello stesso individuo poste in essere a danno di vittime diverse<sup>97</sup>. Tra queste, a fianco a dinamiche in cui i fatti sono consistiti in ipotesi di aggressione sessuale (pertanto la fattispecie di riferimento è stata il delitto di cui all'art. 609-*bis*), se ne annoverano in particolare due "minori", dove vengono trattate, appunto, vicende ascrivibili alla categoria delle *street harassment*.

Più nel dettaglio, nella prima, si ha a che fare con quello che nella letteratura anglofona sulle molestie di strada prende il nome di "following"; si tratta di un'ipotesi, distinta rispetto allo *stalking*, che fa riferimento al pedinamento rivolto ai danni di qualcuno in un luogo pubblico, posto in essere da uno sconosciuto. Nella seconda dinamica, inoltre, a tale comportamento si è affiancato quello a stampo esibizionista.

Quanto alla prima delle due vicende, mentre una donna stava percorrendo un tratto di strada, l'imputato, per lei sconosciuto, che si trovava alla guida di un'autovettura, la inseguiva e, nel farlo, la importunava proferendo frasi e inviti a sfondo sessuale. Ad avviso della Corte, considerato che l'azione dell'uomo non si era spinta sino al tentativo di avvicinare fisicamente la donna e quindi non era stata superata – testualmente – «la soglia dell'approccio fisico», i fatti non potevano ricadere nell'ambito del tentativo dell'art. 609-*bis* c.p., potendo al più ricorrere la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.: e questo ancorché non si neghi affatto «l'evidente connotazione sessuale» di quanto proferito dal soggetto attivo.

Più nello specifico, precisando che il reato di cui all'art. 660 è solo eventualmente abituale, viene rimarcato che qui può rivolgersi, ricomprendendola al suo interno, a quella che è stata «un'azione di disturbo che, avuto riguardo al tenore delle espressioni proferite e al progressivo avvicinamento, in auto e a piedi, alla vittima, ha determinato, a prescindere dall'assenza di un contatto fisico, un'invasione della sfera privata della persona»<sup>98</sup>. Pertanto, in consonanza con le conclusioni dei giudici di merito, risulta confermata la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 660 c.p., atteso che, diversamente da quanto era stato contestato nell'imputazione originaria, non si ritiene integrato il tentativo di violenza sessuale (artt. 56 e 609-*bis* c.p.).

<sup>93</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 37916, 13 aprile 2022 (dep. 7 ottobre 2022), in *DeJure*.

<sup>94</sup> Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 5211, 11 dicembre 2020 (dep. 10 febbraio 2021), in *DeJure*, dove si è affermato che: «[i]ntegra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata». In particolare, nel caso di specie un uomo è stato condannato per violenza privata in quanto, mentre era alla guida di un furgone, affiancava e stringeva la vettura condotta da una donna al fine di costringerla ad assistere alla sua esibizione autoerotica.

<sup>95</sup> La rosa delle fattispecie "richiamabili" è espressamente elencata in Cass. pen., Sez. III, sent. n. 23094, 11 maggio 2011 (dep. 8 giugno 2011), in *DeJure*. Si veda, prima della parziale depenalizzazione del delitto *ex art. 527 c.p.*, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 52492, 24 giugno 2014 (dep. 18 dicembre 2014): nella vicenda in oggetto, un giovane si era denudato e masturbato dinanzi ad una ragazza all'interno del vagone ferroviario di un treno (si deve precisare che la Corte ha annullato con rinvio la sentenza non con riferimento alla qualificazione dei fatti, ma con riguardo alla necessità di operare ulteriori accertamenti in punto di capacità di intendere e di volere dell'imputato).

<sup>96</sup> Cass. pen., Sez. fer., sent. n. 33478, 1 agosto 2024, in *DeJure*. Più nel dettaglio, il reato di ingiuria ad un "inferiore" continuata (artt. 81 cod. pen. e 196, comma 2, cod. pen. mil. pace) è stato riconosciuto integrato in una vicenda in cui un carabiniere, che svolgeva la funzione di capo equipaggio, nel corso di un servizio di perlustrazione, si trovava in un'autovettura con una collega (alla guida dell'abitacolo) e le domandava in tre diverse occasioni di fermare il veicolo, per poi mostrarle i genitali e masturbarsi in sua presenza, nonché chiedendole di guardarlo; e, inoltre, in un episodio, esortandola anche a spogliarsi.

<sup>97</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41755, 6 luglio 2021 (dep. 17 novembre 2021), in *Leggi d'Italia*.

<sup>98</sup> Corsivo di chi scrive. I giudici di legittimità, inoltre, proseguono concludendo che «deve quindi ritenersi senz'altro configurabile la contravvenzione *ex art. 660 c.p.*, la quale, come precisato da questa Corte, è integrata anche da una condotta di continuo e insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, essendo tale comportamento caratterizzato oggettivamente da petulanza (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Rv. 236503), intendendosi per petulanza un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione inopportuna e insistita nell'altrui sfera di libertà (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495)».



Come si osservava introducendola, la decisione, inoltre, risulta essere interessante perché la qualificazione giuridica ai sensi della summenzionata ipotesi contravvenzionale viene riferita dai giudici di legittimità anche ad altri due episodi, posti in essere, sempre ad opera dello stesso soggetto, nei riguardi di altre due sconosciute. Ad accomunarli alla prima vicenda descritta, c'è il fatto che in entrambe le occasioni l'imputato aveva seguito le vittime per strada, stavolta prima in macchina e poi a piedi; con la differenza che non si era limitato all'inseguimento, ma aveva anche compiuto degli atti di autoerotismo ai loro danni (toccandosi al loro cospetto il proprio organo sessuale). A completamento – anche al fine di attestare quanto sia controverso il quadro degli orientamenti sul punto – nel presentare ricorso in Cassazione, la difesa sottolineava che piuttosto si sarebbe trattato di ipotesi rientranti nel delitto di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.); e, atteso che questo, dal 2016, risulta essere parzialmente depenalizzato, trattandosi, nella specie, di fatti riconducibili al primo comma, se ne sarebbe dovuta affermare l'irrilevanza penale. Nello specifico, sul punto, si argomentava evidenziando che l'estemporaneità della condotta dell'uomo, vista la sua fugacità, l'avrebbe resa non idonea ad arrecare molestia alle due donne.

Nel rigettare tali argomenti, la Corte, tuttavia, condivide le conclusioni dei giudici di secondo grado, e lo fa valorizzando il fatto che «l'oscenità dei gesti compiuti dall'imputato dinanzi alle persone offese non ne esclude la natura molesta». A ben vedere, si sottolinea che, infatti, l'autore, in entrambi gli episodi, non si è limitato a porre in essere un atto esibizionistico (ossia il tocco delle parti intime), ma ha inseguito, prima alla guida della propria autovettura poi a piedi, le vittime, fissandole con insistenza e determinando in loro un comprensibile spavento, al punto che queste sono arrivate a sollecitare, tramite una telefonata, l'intervento dei Carabinieri.

La decisione in parola risulta essere interessante, ai fini del discorso, per più di una ragione.

Da un lato, la riconducibilità dell'atto esibizionistico imposto ad un terzo nell'area della molestia conferma quanto era già emerso, in sede di riflessione sulla letteratura in tema di molestie sessuali, in merito al fatto che comprendono al loro interno non già e solo le note forme di molestie sul luogo di lavoro (a loro volta distinguibili in molestie verticali e orizzontali), ma possono ricorrere anche a prescindere dal contesto specifico. Dall'altro, anche se la Corte ha enfatizzato la connotazione sessuale dei comportamenti in oggetto, successivamente – proprio per mancanza di opzioni legislative atte a coglierla – ha finito con il “perderla” allorquando, dovendo motivare la qualificazione dei fatti nell'ambito della contravvenzione *de qua*, si è trovata a soffermarsi sugli elementi di tipicità della fattispecie. Invero, da una parte, si è valorizzato il fatto che l'azione era «di disturbo» e, in generale, invasiva dell'altrui libertà; dall'altra, la condotta dell'autore è stata riletta alla luce dell'elemento della *petulanza*, citando orientamenti precedenti in cui questa aveva consentito di ricomprendere nella contravvenzione in parola ipotesi di continuo e insistente corteggiamento non gradito al destinatario.

Ad ulteriore conferma di quanto appena rilevato in materia di atti esibizionistici e altre forme di molestie (sessuali) in luoghi pubblici, si annovera una recente pronuncia, in cui la Terza Sezione<sup>99</sup> ha qualificato un caso di molestia (sessuale) *online* ai sensi della contravvenzione in oggetto. Più nel dettaglio, nell'ambito di una vicenda più articolata (atteso che, per altri episodi, l'imputato era stato chiamato a rispondere anche per il reato di atti persecutori e di violenza sessuale) al ricorrente veniva contestata altresì la condotta di invio, tramite *what-sapp*, di messaggi e video a sfondo sessuale non graditi ai destinatari, che li ricevevano contestualmente, in quanto il mittente utilizzava una chat di gruppo. Nello specifico, nel proporre ricorso in Cassazione, la difesa evidenziava come, posto che testualmente la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.<sup>100</sup> richiede l'impiego del mezzo telefonico, questo non potesse ritenersi riferibile ai mezzi telematici, sottolineando al contempo che la natura “molesta” ovvero “disturbatrice” del comportamento non poteva ritenersi soddisfatta, atteso che si trattava di un unico episodio.

Con riferimento al primo profilo, i giudici di legittimità hanno rilevato che, «[in quanto] espressivo “dell'*instrumentum* della contravvenzione *de qua*”, va equiparato, senza esondare dal

<sup>99</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 32946, 2 maggio 2023 (dep. 28 luglio 2023), in *Leggi d'Italia*.

<sup>100</sup> Per agevolare il lettore, si ricorda che, testualmente, la contravvenzione in parola punisce colui che «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Escluso, quindi, che in dinamiche come quella all'attenzione si possa rientrare nei casi di comportamenti perpetrati in un luogo pubblico (o aperto al pubblico) – trattandosi di conversazioni private – resta da valutare se il mezzo telefono possa, o meno, ritenersi tale da ricomprendere al suo interno anche l'impiego delle nuove tecnologie di comunicazione.

perimetro dei possibili significati della formulazione letterale impiegata dal legislatore, qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lo stesso di sottrarsi alla “immediata” interazione con il mittente<sup>101</sup>. Così la Corte, in linea con i giuridici territoriali, ha ravvisato che «[le condotte di] invio tramite WhatsApp a più destinatari di foto e video a sfondo sessuale [...] integrassero indubbiamente l’elemento materiale del reato, atteso che, pur attuate a mezzo di una trasmissione unica, certamente non gradita ai destinatari, esse, ispirate a biasimevole motivo, costituivano una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale delle vittime ed una profonda interferenza nella sfera privata delle stesse».

Atteso che il caso di specie non afferisce prettamente all’ipotesi di cui ci si accinge a parlare, posto che le immagini raffiguravano una donna (la medesima vittima delle altre condotte contestate di cui agli artt. 612-*bis* e 609-*bis*) in “pose sessuali” accompagnate da messaggi diffamatori (non a caso, viene contestata altresì la fattispecie di diffamazione aggravata – art. 595, comma 3, c.p.), i principi espressi dai giudici di legittimità sembrano di particolare interesse perché potrebbero valere anche in materia di quella che, nella letteratura inglese, è considerata la “variante digitale” del delitto di (*indecent*) *exposure* (sec. 66 del *Sexual Offences Act* del 2003). Si tratta, nello specifico, del cosiddetto *cyberflashing*: termine che, in lingua anglofona, è impiegato per descrivere l’invio indesiderato alle vittime di immagini di nudo (generalmente raffiguranti l’organo sessuale maschile)<sup>102</sup>. Il fatto che la linea intrapresa dalla Corte possa ritenersi un “punto di innesto” per le dinamiche appena menzionate è un profilo che, attualmente, rileva anche considerato che, ai sensi della recente direttiva europea in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, si prevede un impegno per gli Stati parti al fine di fornire una tutela penale in materia<sup>103</sup>.

D’altro canto, tuttavia, rilevando che si tratta, ad avviso di chi scrive, di una condotta che, come le forme di esibizionismo *offline*, potrebbe ascrivere alle molestie sessuali<sup>104</sup>, questo certifica quanto si osservava all’inizio del presente paragrafo. L’art. 660 c.p. finisce, nella sostanza, con l’essere una fattispecie che viene in soccorso ogni qualvolta condotte che incidono sulla sfera sessuale non solo non possono essere qualificate ai sensi dell’art. 609-*bis*, ma non rientrano in altri – più gravi – reati. Il dato, tuttavia, desta perplessità. Chiudendo con circolarità il discorso che si è sviluppato nel presente approfondimento, infatti, si sottolinea nuovamente che la contravvenzione nasce con uno scopo ben diverso da quello di “completare” la tutela penale della libertà sessuale e difficilmente sembra idonea a ricoprire un simile ruolo, nonostante la rilettura in chiave “personalistica” che è stata fatta della sua *ratio*.

## 6. Superare l’impasse di una criminalizzazione al contempo “under” e “over” delle molestie sessuali muovendo da una riflessione su concetti e rubriche?

Alla luce della riflessione che si è articolata, emerge innanzitutto quella che in dottrina

<sup>101</sup> In tal senso, la Corte si assesta sulla linea già intrapresa in diversi orientamenti. A tal proposito, si potrebbe osservare che, considerati i precedenti in materia, trattandosi di fatti avvenuti mediante l’uso di messaggistica *whatsapp*, la soluzione ai cui sono addivenuti i giudici di legittimità segue una *trend* già noto; si rimarca, tuttavia, che nodi problematici – con conseguenti vuoti di tutela – potrebbero presentarsi atteso che le condotte ascrivibili al fenomeno in oggetto, come attestano gli studi sul punto, possono avvenire anche attraverso lo *sharing bluetooth* e altre tecnologie come *AirDrop*. In tutti questi casi, quindi, sarà necessaria una valutazione sul se il mezzo telefono possa farle ricadere al suo interno o meno e, in caso di risposta negativa, il rischio sarebbe quello di creare un *discrimen* in punto non solo di qualificazione, ma anche di possibile rilevanza penale di comportamenti che, in realtà, tra di loro sono omogenei e hanno una matrice comune. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, nonché per la prospettazione che nei casi di *cyberflashing* (qualificato in termini di molestia sessuale dall’Autrice) potesse venire richiamato il reato *ex art.* 660 c.p., si veda, ancora una volta, BOTTO (2023), p. 48.

<sup>102</sup> Non a caso, nel parlato, per riferirsi al fenomeno si ricorre anche all’espressione «(*unsolicited*) *dick pics*». In argomento, MCGLYNN e JOHNSON (2021a) e MCGLYNN e JOHNSON (2021b), pp. 171 ss. (per uno studio empirico, v. FILICE *et al.* (2022), spec. pp. 11 ss.). Nel quadro normativo inglese, di recente, ai sensi della sec. 87 dell’*Online Safety Act* del 2023, (approvato il 26 ottobre 2023), è stata disposta l’introduzione della sec. 66A («[*offence of*] *sending etc photograph or film of genitals*») nel SOA del 2003, volta ad incriminare proprio il *cyberflashing*. La fattispecie, infatti, sanziona l’invio intenzionale (o, in generale, la condivisione) di immagini o video raffiguranti i genitali, al fine di ingenerare *alarm, distress or humiliation* nella persona destinataria o, in alternativa, allo scopo di ottenere da ciò *sexual gratification* nella consapevolezza che da tale comportamento potrebbero derivare le anzidette ripercussioni (*alarm, distress or humiliation*) sul “ricevente”.

<sup>103</sup> *Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* (spec. art. 7, lett. c, dove l’ipotesi in parola viene ricondotta nell’ambito delle molestie *online*).

<sup>104</sup> In tal senso BOTTO (2023), p. 48; nella dottrina italiana, ha aderito alla tesi di inquadrare il fenomeno *de quo* nell’ambito delle molestie sessuali CALETTI (2024), pp. 203 ss.

è stata efficacemente descritta come la perdita della fisiognomica tipica del reato di violenza sessuale<sup>105</sup>.

Da una parte, infatti, questa deriva dal “superamento della violenza nella violenza sessuale per costrizione”. Invero, pur riconoscendo la *ratio* che ha sorretto tale processo ermeneutico, questo comporta l’acuirsi di profili di contrasto con il principio di stretta legalità in materia penale, attesa la distanza, sempre più netta, della *law in action* dalla *law in the books*.

Una crisi in punto di legalità che dispiega i suoi effetti in concreto, atteso che l’anzidetto principio altro non è se non il «fondamentale presidio garantistico della libertà della persona»<sup>106</sup>.

Il quadro attuale, che muove da una lettera della legge che non parla di dissenso o consenso, ma di violenza, implica che i canoni di prevedibilità e di certezza del diritto siano messi fortemente in discussione da un’ermeneutica che, in sostanza, è arrivata a riscrivere la tipicità della fattispecie; un profilo che si estremizza, inoltre, se si prende atto del fatto che, talvolta, ricorre una sorta di “binario parallelo” tra gli orientamenti della Cassazione e quelli della giurisprudenza di merito.

Se la prima, come si ricordava, è arrivata oramai a ridipingere in chiave consensualistica il delitto di violenza sessuale, la seconda, talvolta, risulta essere legata maggiormente alla prova (quantomeno) del dissenso. Pertanto, attualmente, le interpretazioni della Suprema Corte, che travalicano il confine dell’analogia in *malam partem*, convivono con il ripresentarsi di disomogeneità, legate inevitabilmente alla mancata riforma del dato normativo.

Ad essere messa in crisi nel quadro attuale, quindi, è la stessa prevedibilità, e di riflesso lo sono le esigenze di certezza del diritto, fondative della possibilità per «il cittadino “medio” di poter assumere la norma penale a guida del proprio comportamento»<sup>107</sup>.

Ma le criticità non sarebbero esaurite se si procedesse esclusivamente nel senso di una riscrittura in chiave consensualistica del delitto *de quo*. Queste, infatti, derivano anche dalla difficile determinazione dei confini verso il basso della fattispecie in parola, correlata, da un lato, all’ampia portata del concetto di atti sessuali e, dall’altro, contemporaneamente, all’assenza di un’incriminazione *ad hoc* per le molestie sessuali.

Nel corso dello scritto, proprio sulla scorta dell’anzidetto presupposto, si è avuto modo di evidenziare la dissonanza che si avverte quando taluni episodi appartenenti alla casistica degli atti repentini vengono ad essere sussunti nel reato di violenza sessuale.

A ben vedere, infatti, vi è una stringente carica espressiva che il concetto di «violenza sessuale» evoca nel sentire sociale. Quest’ultimo, infatti, nel linguaggio corrente, è un’espressione che di frequente assume il sinonimo di “stupro”. Da ciò consegue che, essendo evocativa di un’offesa particolarmente incisiva del bene giuridico protetto, il suo impiego comporta da un lato la difficoltà di comprendere semanticamente come possa arrivare a riferirsi ad azioni del tipo annoverato nel presente contributo, e, dall’altro, parallelamente, che per colui che è chiamato a rispondere per il delitto *de quo*, per il solo fatto del suo *nomen iuris*, derivi una forte stigmatizzazione sociale: a prescindere dalla reale entità lesiva del comportamento posto in essere.

Invero, l’art. 609-*bis* è una fattispecie *in re ipsa* «portatrice di una forte carica stigmatizzante»<sup>108</sup> che è connessa al fatto che spinge ad immaginare un particolare autore – “il violentatore” ovvero “lo stupratore” –, rispetto al quale vi è un forte biasimo sociale. Nel quadro attuale, una simile “etichetta”, quindi, si trova a poter essere attribuita a *chiunque* risponda di un’azione qualificata negli anzidetti termini: indipendentemente dal fatto che, in concreto, il suo comportamento si sia tradotto in atti sessuali in senso stretto, oppure, in realtà, abbia avuto una portata lesiva diversa e minore, come nei casi di furtivi baci sgraditi (ancorché non profondi) o sfioramenti di glutei. È lo stesso *nomen iuris*, infatti, che automaticamente “suscita lo stigma”, con l’effetto che, in questi secondi casi, si avvertono tensioni anche con riferimento ai canoni di offensività e di proporzione.

Emergono con nettezza, quindi, le problematiche ripercorse nel presente contributo, che si manifestano allorquando la fattispecie in parola finisce col collezionare al suo interno fugaci

<sup>105</sup> PAPA (2018), pp. 213 ss.

<sup>106</sup> FIANDACA (1984), p. 91. Cfr. BRICOLA (1984), pp. 1513-1515, sulla necessità di interpretare il principio di legalità *ex art. 25*, comma 2, Cost. non solo con riferimento alla stretta legalità e all’irretroattività, ma anche alla tassatività (ossia alla sufficiente determinatezza degli elementi che costituiscono il fatto di reato). Relativamente a quest’ultimo profilo si vedano altresì BRICOLA (1965), spec. pp. 277 ss.; PALAZZO (1979), pp. 25 ss.; CADOPPI (2022a), p. 137, nonché lo stesso FIANDACA (1984), p. 84.

<sup>107</sup> FIANDACA (1984), p. 85.

<sup>108</sup> Espressione ripresa da MAUGERI (2023), p. 369. Si veda altresì CADOPPI (2022a), p. 303.

toccamenti o baci sulla guancia, che, nel linguaggio comune, verrebbero colti piuttosto dall'espressione "molestia sessuale". In tali frangenti, si avverte infatti un'alterazione del rapporto di corrispondenza e proporzione tra lo spessore criminoso del fatto oggetto di contestazione e la qualificazione giuridica del medesimo; una relazione, quest'ultima, la cui salvaguardia, nel contesto di *common law*, è oggetto del principio del *fair labelling*<sup>109</sup>.

Ebbene, se da un lato è vero che il significato giuridico attribuito ad una nozione può incidere nel senso di condizionare o rafforzare quello che questa viene ad assumere nel sentire sociale, e, probabilmente, la materia dei crimini sessuali è quanto mai esemplificativa di questo "meccanismo di interferenza"<sup>110</sup>; dall'altro, la presenza a monte di una corrispondenza tra i due significati di un termine, quello comune e giuridico, incide sulla possibilità per i consociati, destinatari delle norme, di cogliere il contenuto di una determinata prescrizione e afferrarne la reale sfera applicativa.

Si tratta di un elemento che assume una particolare rilevanza quando la materia è quella penale, in quanto ha riflessi anche sulla stessa possibilità, per il singolo, di comprendere l'entità del disvalore di una determinata condotta criminalizzata dall'ordinamento. Invero, in generale, è noto che la comprensibilità di una norma è inevitabilmente collegata al legame tra la lingua del legislatore e la terminologia che impiega, mutuata da settori extragiuridici: più si accentuano le distanze tra i due emisferi, più si possono dispiegare effetti in punto di certezza del diritto – qui intesa nel suo significato minimo ed essenziale, quale conoscibilità e comprensibilità di un dettato normativo. E, se l'attenzione si sposta sullo *ius puniendi*, il tema che si pone è profondamente legato al fatto che i «nomi dei reati funzionano se comunicano, circolano e prescrivono», a essi, infatti, spetta il compito non solo di consentire la comunicazione "tra esperti", ma anche di "parlare" ai consociati, «mostrando in questo quel legame indissolubile che c'è tra linguisticità e "socialità" del diritto»<sup>111</sup>.

Muovendosi nell'ambito delle categorie offerte dalla semiotica, attesa una tangibile distanza tra la rubrica del reato e talune condotte che in questo possono essere sussunte (quindi il significato "giuridico" che il concetto di violenza sessuale finisce, di fatto, con l'assumere), quella che può verificarsi, in sostanza, è una confusione che afferisce al rapporto tra significato e significante. La relazione tra questi due elementi costituisce infatti la base di qualsiasi lingua – posto che, come noto, il linguaggio è per sua natura uno strumento convenzionale – e, spostando l'oggetto della riflessione sul piano della semantica, «se si modifica il significato dei termini senza che ciò sia di pubblico dominio, evidentemente, dal sistema si entra nel caos»<sup>112</sup>. Quando questo avviene, i suoi effetti non possono, quindi, che incidere sul piano della riconoscibilità del precetto normativo da parte dei consociati, che qui si sostanzia nella materiale possibilità di cogliere e comprendere la sua portata applicativa. Il punto potrebbe essere espresso dal seguente quesito: se la rubrica di una fattispecie ha una specifica funzione comunicativa – atteso che anche tramite di essa una classe (di possibili comportamenti) viene trasformata in un tipo, del quale vengono poi individuati gli elementi specializzanti<sup>113</sup> – cosa avviene quando vi è disarmonia tra la "classe" a cui il termine impiegato rimanda e "il tipo" descritto dal legislatore?

Lo squilibrio tratteggiato si avverte, nello specifico, proprio muovendo dalla considerazione per cui, come si è sottolineato, l'etichetta «violenza sessuale» rievoca una specifica forma di aggressione alla libertà di autodeterminazione sessuale (correlata alla sua incidenza sulla sfera corporeo-sessuale, posto che quest'ultima viene ad essere coinvolta senza che il suo titolare lo voglia); pertanto, mal si confà a vicende in cui l'accezione sessuale della condotta è connessa, più che ad un coinvolgimento "materiale" della sessualità *stricto sensu*, ad altri profili. Quest'ultimi, che connotano l'offesa e la distinguono da quella propriamente oggetto delle incriminazioni di violenza/aggressione sessuale, si ripresentano anche in dinamiche dove può non esserci la componente corporea e risiedono nel fatto che chi subisce determinati comportamenti si trova ad essere, suo malgrado, oggetto di comportamenti intrusivi e sessualmente

<sup>109</sup> CADOPPI (2022a), p. 386; con specifico riferimento ai delitti sessuali, CALETTI (2023), pp. 254 ss. e BIANCHI (2019), pp. 549 ss. Per una trattazione dell'argomento da parte della dottrina internazionale, si veda il contributo di CHALMERS e LEVERICK (2008), pp. 217 ss.

<sup>110</sup> Non vi è infatti settore come quello dei delitti sessuali e, in particolare, storia come quella della criminalizzazione della violenza sessuale che attesti quanto possano essere stringenti i reciproci condizionamenti tra diritto, sessualità e cultura. In argomento, TERRY (2017), p. 3 e PONTI e MERZAGORA (1988), pp. 13 ss.

<sup>111</sup> Così, SOTIS (2017), pp. 1354 s. Sulla linguisticità della fattispecie, si veda altresì HASSEMER (2007), pp. 130-147.

<sup>112</sup> LANZI A. (2016), p. 95.

<sup>113</sup> Cfr. HASSEMER (2007), pp. 73-104.



connotati di un terzo<sup>114</sup>. Nell'ambito di uno stesso reato, quindi sotto una medesima rubrica, ricadono ipotesi diametralmente disomogenee e dal disvalore troppo diverso per convivere, al punto che, preso atto anche della "geometria variabile" della fattispecie, risulta quanto mai difficile determinare quali siano, a tutti gli effetti, i confini della sua tipicità.

Se l'attenzione si sposta, più da vicino, sul fronte delle molestie sessuali (fisiche e non), si è avuto modo di comprendere che si ha a che fare con una casistica eterogenea per definizione, la quale afferisce alle ipotesi in cui la persona offesa vive un'invasione della propria sfera di libertà, in quanto vittima di esperienze dove l'altrui agire ingenera a suo danno un processo di *objectification* (oggettificazione) seguita da una *self-objectification* (auto-oggettificazione). Il soggetto passivo passa, infatti, dal vedersi e percepirsi come un "soggetto" al trovarsi ad essere un "oggetto sessualizzato" dall'altrui comportamento, con inevitabili ripercussioni non tanto sulla sua autodeterminazione sessuale nella sfera corporea, quanto piuttosto sulla sua particolare declinazione che attiene alla dimensione dell'integrità psichica. La connotazione sessuale di tale gruppo di condotte le rende diverse e specifiche rispetto ad altre forme di lesione della libertà morale in generale, in quanto è proprio il fatto che queste coinvolgono la sfera più intima della persona, nel momento che l'oggettificazione si innesta sulla sua "sessualizzazione" non desiderata, a connotarne il peculiare disvalore e a consentire di ritenerle comunque ipotesi che possono rientrare nell'ambito della tutela dell'autodeterminazione sessuale<sup>115</sup>.

## 7.

### Alcune osservazioni di sintesi.

Nel concludere la riflessione in un'ottica *de lege ferenda*, quella che si prospetta, quindi, è la necessità di ridisegnare il delitto di violenza sessuale, da un lato, abbandonando il modello "vincolato", laddove si avverte l'esigenza di evitare che sia la via ermeneutica ad offrire soluzioni, e, dall'altro, nel senso di circoscriverne la portata ai casi in cui gli atti sessuali coinvolgano la corporeità in senso oggettivo.

Richiamando, nuovamente, le parole del legislatore tedesco del 2016, si tratterebbe di ribadire che dovrebbero essere considerati «atti sessuali» solamente quelli che hanno una qualche oggettiva ed intrinseca rilevanza (*von einiger Erheblichkeit*) nei riguardi del bene giuridico protetto. Verrebbe dunque in gioco la necessità di definire per legge gli «atti sessuali» alla luce di un criterio articolato a partire da una concezione restrittiva o anatomico-culturale, che si ispiri a quella teorizzata da Alberto Cadoppi. A ben vedere, inoltre, se si adottasse *per legem* una nozione oggettiva di atto sessuale, si consacrerebbe anche un'impostazione che pare essere quella maggiormente compatibile con il diritto penale del fatto, in quanto esula da qualsivoglia valutazione in punto di motivi e/o intenzioni dell'autore<sup>116</sup>.

Con riferimento, invece, a quei comportamenti che si connotano sessualmente non per una oggettiva valenza intrinseca, ma perché sono mezzi con cui si innesta un processo di "oggettificazione" dell'altro (*id est*: le molestie), muovendo da una fattispecie di aggressione sessuale circoscritta, questi finirebbero con il fuoriuscire dalla sua portata. Di conseguenza, rispetto al quadro attuale, non potrebbero rilevare, ai sensi della fattispecie di violenza/aggressione sessuale, quelle ipotesi di atti repentini che oggi costituiscono il "limite verso il basso" del reato. *De iure condendo*, tali ipotesi, pur caratterizzate da una componente fisica, dovrebbero

<sup>114</sup> Cfr., per un'esemplificazione delle varie forme di molestia sessuale, BOTTO (2023), *passim*.

<sup>115</sup> E questo anche ammettendo che, a fianco al bene giuridico principale (il quale, appunto, dovrebbe inquadarsi nella libertà di autodeterminazione sessuale), se poste in essere in specifici contesti, le molestie sessuali potrebbero avere anche una natura plurioffensiva. Invero, seppur non si sia dedicata una specifica attenzione al tema nella presente ricostruzione, incentrata primariamente ad offrire una lettura del diritto vivente in materia di confine tra violenza e molestie sessuali, il caso a cui si fa riferimento è quello delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Qui, infatti, l'offesa arrecata alla persona risulta aggravata dalle ripercussioni che seguono non solo sulla sfera personale, ma anche, appunto, su quella economico-lavorativa. Non sembra un caso, quindi, che in due disegni di legge presentati in Senato, orientati ad introdurre una fattispecie incriminatrice specifica per le molestie sessuali, si preveda un'aggravante che concernerebbe anche il caso *de quo* (cfr. l'art. 609-ter.1 nel DDL S. 89, presentato il 13 ottobre 2022, e l'art. 609-ter.1 nel DDL S. 813, presentato in data 20 luglio 2023, entrambi in corso di esame in commissione dal 5 novembre 2024).

<sup>116</sup> Dello stesso avviso, BALBI (2023), p. 5. (nonché BALBI (2020b), pp. 67 ss.; spec. pp. 73 s.). Da confrontarsi tanto con le argomentazioni proposte a sostegno di una nozione oggettiva e "restrittiva" di atti sessuali di CADOPPI (2002), pp. 52 ss., quanto con BERTOLINO (2018), p. 5 s. (ovverossia con il contenuto del documento di sintesi, a cura dall'Autrice, relativo ai contributi del Gruppo di lavoro sui reati in materia sessuale – coordinato dal Professor Sergio Seminara e composto, oltre che dalla Professoressa Marta Bertolino, anche dai Professori Giuliano Balbi e Alberto Cadoppi – dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, il quale è stato presentato al VII convegno nazionale della medesima Associazione tenutosi a Torino il 9 e 10 novembre 2018). Si vedano, infine, le considerazioni, rivolte all'unificato art. 609-bis e al quadro del diritto vivente italiano, di PAPA (2018), pp. 216 ss.



piuttosto essere assorbite proprio dalla fattispecie di molestie sessuali, che si porrebbe a completamento delle disposizioni a tutela dei delitti contro la libertà sessuale (in senso stretto)<sup>117</sup>.

L'anzidetta soluzione si avverte come necessaria proprio prendendo atto del fatto che, attualmente, l'accorpamento sotto un unico titolo di reato di condotte che hanno indici di offesa radicalmente diversi – perché vanno dallo “stupro”, alla grave intrusione nella sfera sessuale sino al comportamento sgradito (*unwanted*) – si pone in contrasto con il principio di proporzione e, di riflesso, arreca con sé criticità in punto di rispetto dei canoni di ragionevolezza e di eguaglianza<sup>118</sup>.

L'etichetta di «violenza sessuale» riferita oggi ad una così eterogenea categoria di comportamenti crea infatti effetti dissonanti, correlati al fatto che si tratta sempre di un *nomen iuris* che, nonostante l'unificazione degli anni Novanta, ha in sé una carica semantica che continua a rimandare allo stupro<sup>119</sup>.

In altri termini, si tratta di distinguere la casistica *de quibus* dalle ipotesi in cui la vittima si trovi a subire o compiere atti, in senso stretto, sessuali e non consensuali, siano essi penetrativi o non. Solo questi, infatti, potrebbero rientrare nel più grave reato di violenza/aggressione sessuale, in quanto afferenti alla lesione della libertà di scelta di ciascuno di definire se, come e con chi impiegare la propria corporeità sessuale. In questi casi si ha infatti a che fare con offese che coinvolgono il diritto di ciascuno di determinare l'*an* e il *quomodo* dell'esercizio (corporeo) della propria sessualità: se è *in re ipsa*, e non occorre procedere a puntuali esemplificazioni, per il caso dell'atto penetrativo, si rileva come la stessa cosa può comunque dirsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un soggetto sia vittima di una palpazione dei propri genitali oppure di un contatto, non consensuale, con l'organo sessuale altrui.

L'introduzione di una fattispecie *ad hoc* per le molestie sessuali, d'altro canto, si presenta come un tema che assume necessariamente i caratteri della complessità. Tale incriminazione, infatti, per definizione (e anche alla prova del quadro attuale), non dovrebbe “esaurirsi” nelle sole molestie fisiche ma intervenire anche al fine di ricomprendere (e selezionare) quelle condotte che si manifestano senza un interessamento della corporeità, comunque ascrivibili alla categoria. Rispetto alle dette ipotesi, si è evidenziato come il loro disvalore penale sia avvertito anche nel panorama odierno; tuttavia, lo stato dell'arte comporta che siano di fatto oggetto di una pluralità di qualificazioni giuridiche, talmente vasta da disorientare. Da ciò consegue che, nel predisporre un reato per le molestie sessuali, si dovrebbe procedere anche nel senso di tratteggiare in modo più chiaro la distinzione tra queste ed altri comportamenti, i quali, seppur possono incidere sulla sfera della libertà morale ovvero della tranquillità della persona o sono idonei ad arrecarle un altro genere di turbamenti, sono privi di una connotazione sessuale.

A tal proposito, occorre muoversi nella piena consapevolezza che intraprendere tale direzione implica un rigoroso confronto con una pluralità di aspetti: dalla necessità di rispettare i canoni di *extrema ratio*, ai profili problematici che si manifestano in punto di tassatività, vista l'intrinseca diversità dei comportamenti ascrivibili alla categoria in parola. Nel complesso, inoltre, non si tratterebbe esclusivamente di “aggiungere” un'incriminazione, ma anche di riflettere sistematicamente sui rapporti che questa dovrebbe avere con le altre fattispecie, non specificatamente indirizzate alla tutela dell'autodeterminazione sessuale, le quali rimandano al concetto di molestia (come, ad esempio, il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.).

Al contempo, si rileva che la prospettiva entro la quale dovrebbero incardinarsi le anzidette esigenze di riforma è altresì quella di una revisione e di un riordino organico della più ampia materia dei delitti sessuali<sup>120</sup>. L'operazione in parola, in relazione alla *species* dei delitti contro

<sup>117</sup> CADOPPI (2022a), pp. 300 s. (spec. nt. 80). L'Autore, proprio riferendosi ai comportamenti richiamati, rileva: «[de] iure condendo si possono sicuramente includere alcuni fatti minori come baci e simili all'interno di fattispecie aventi rilevanza “sessuale”, ma l'importante è che non siano ricompresi in un unico “magmatico calderone” come accade oggi in Italia». Si veda, inoltre, ROMANO B. (2018), pp. 4-6, il quale, in una prospettiva di riforma, da un lato, sostiene l'opportunità di procedere ad uno “spacchettamento” in due fattispecie della violenza sessuale (riferite, rispettivamente, allo stupro e alle altre forme di abuso sessuale); dall'altro, ribadisce che, anche procedendo in tal senso, sarebbe comunque opportuno introdurre un'ipotesi *ad hoc* per le molestie sessuali. Cfr. altresì: BERTOLINO (1996), pp. 404 ss.; CADOPPI (2023b), pp. 23 ss.; MACRÌ (2010), pp. 201 s.; TABARELLI DE FATIS (2001), pp. 207 ss. e MATTHEUDAKIS (2020), pp. 282 ss.

<sup>118</sup> Così, recentemente, proprio rilevando l'assimilazione in oggetto, BALBI (2023), p. 5 evidenzia la presenza di una «forte tensione con i principi di uguaglianza e proporzione determinata dall'equiparazione di fatti muniti di indici di offensività profondamente differenti tra loro».

<sup>119</sup> Cfr. BERTOLINO (2018), pp. 5 s.; CADOPPI, (2022a), pp. 300 ss., nonché CALETTI (2023), pp. 254 ss. Tra le argomentazioni favorevoli ad uno “spacchettamento” dell'aggressione sessuale in due fattispecie, dove la più grave sarebbe riferita agli atti penetrativi, nel contrapporre la soluzione prospettata al quadro attuale, viene infatti sottolineato che, nel delitto unificato, la stessa incriminazione può essere rivolta ad «atti quali baci o carezze non gradite, o al *toccamento fugace e repentino* di zone del corpo di interesse sessuale», BALBI (2020a), p. 2.

<sup>120</sup> A ben vedere, infatti, nel mondo anglofono, sia in criminologia (FANGHANEL *et al.* (2021)) che in letteratura (GREEN (2020)), l'impiego di concetti quali *sex crimes* o *sexual offences* si riferisce ad un insieme più articolato di reati, rispetto a quelli in senso stretto contro

l'autodeterminazione sessuale, è senz'altro animata *funditus* dall'esigenza di tradurre per legge l'attuale concezione di autodeterminazione sessuale, fondata sui pilastri dell'«autonomia» e della «soggettività», che, come noto, costituiscono la linfa vitale della Costituzione italiana (art. 2 Cost.); mentre, con riferimento al *genus*, ossia ai crimini sessuali nel loro insieme, ciò risulterebbe funzionale anche nel senso di riordinare e razionalizzare l'attuale quadro normativo.

---

## Bibliografia

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE e LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE (2023) (a cura di): *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP* (Milano, Edizioni DiPLaP);

BALBI, Giuliano (1998): "Violenza sessuale", *Enciclopedia giuridica*, (Roma, Treccani), pp. 1-25;

BALBI, Giuliano (2020a): "I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma", *Sistema penale*, 3 marzo 2020, pp. 1-8;

BALBI, Giuliano (2020b): "Violenza sessuale in famiglia e diritto vivente", in BONDI, Alessandro, FIANDACA, Giovanni, FLETCHER, George P., MARRA, Gabriele, STILE, Alfonso M., ROXIN, Claus e VOLK, Klaus (a cura di): *Studi in onore di Lucio Monaco*, (Urbino, Urbino University Press), pp. 67-74;

BALBI, Giuliano (2023): "Legem et iustitiam facere. La giurisprudenza e il delitto di violenza sessuale", *Legislazione penale*, 23 novembre 2023, pp. 1-29;

BASILE, Fabio (2021): "Commento all'art. 660 – Molestia o disturbo alle persone", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (diretto da), GALLUCCIO, Alessandra e UBIALI, Maria Chiara (coord.): *Codice penale commentato*, t. IV, 5<sup>a</sup> ed., (Milano, Wolters Kluwer), pp. 81-97;

BERNASCONI, Costanza (2016): "Alle radici dell'imprevedibilità del diritto giurisprudenziale", *Criminalia*, pp. 193-203;

BERTOLINO, Marta (1983): "I reati contro la libertà sessuale tra codice e riforma", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1464-1492;

BERTOLINO, Marta (1993): *Libertà sessuale e tutela penale* (Milano, Giuffrè);

BERTOLINO, Marta (1996): "La riforma dei reati di violenza sessuale", *Studium Iuris*, pp. 401-410;

BERTOLINO, Marta (2018) (a cura di): "Verso la riforma dei reati sessuali. Parte I: I reati *stricto sensu* sessuali", in *www.aipdp.it*, pp. 3-16;

BERTOLINO, Marta (2023): "Spigolature a margine del seminario "La riforma dei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale"", in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE e LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE (a cura di): *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP* (Milano, Edizioni DiPLaP), pp. 359-362;

BIAGGIONI, Elena (2020): "Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi", *Sistema penale*, 24 novembre 2020, pp. 1-13;

---

l'autodeterminazione sessuale. I cosiddetti crimini sessuali, in tal senso, quindi risultano essere idonei a ricomprendere al loro interno anche le fattispecie a tutela dell'integrità sessuale dei minori nonché quelle relative allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia minorile (cfr. sul punto l'impostazione presente nella relazione alla Proposta di articolato sui reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, cit.; *infra*, nt. 12).

BIANCHI, Malaika (2019): *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia* (Torino, Giappichelli);

BOTTO, Matilde (2023): “Le molestie sessuali “dentro” e “fuori” dal confine dell’art. 609 bis c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla “doppia narrazione” degli «atti repentini»”, *Archivio penale* (web), 2, pp. 1-55;

BRASCHI, Sofia (2021): “Il reato di adescamento di minorenni. Problemi interpretativi e prospettive di riforma”, *Archivio penale* (web), 3, pp. 1-21;

BRICOLA, Franco (1965): *La discrezionalità nel diritto penale*, vol. I, *Nozione e aspetti costituzionali* (Milano, Giuffrè);

BRICOLA, Franco (1973): “Teoria generale del reato”, *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIX (Torino, Utet), pp. 7-93;

BRICOLA, Franco (1984): “Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela (1984)”, in ID.: *Scritti di diritto penale*, a cura di CANESTRARI, Stefano e MELCHIONDA, Alessandro (1997), vol. I, t. II (Milano, Giuffrè), pp. 1475-1555;

BRUNELLI, David (2007): “Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale”, in COPPI, Franco (a cura di): *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, 2<sup>a</sup> ed., (Torino, Giappichelli), pp. 37-78;

CADOPPI, Alberto (1996): “Commento all’art. 3”, in ID. (a cura di): *Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale (Legge 15 febbraio 1996, n. 66) con un’Appendice sull’iter della riforma*, 1<sup>a</sup> ed., (Padova, Cedam), pp. 23-90;

CADOPPI, Alberto (2001a): “Presentazione”, in ID. (a cura di): *La violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici* (Padova, Cedam), pp. 1-16;

CADOPPI, Alberto (2001b): “La violenza sessuale tra esigenze politico-criminali e limiti della scienza della legislazione penale”, in FIORAVANTI, Laura (a cura di): *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, (Milano, Giuffrè), pp. 199-206;

CADOPPI, Alberto (2002): “Commento all’art. 3”, in ID. (a cura di): *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, 3<sup>a</sup> ed., (Padova, Cedam), pp. 27-143;

CADOPPI, Alberto (2016): “La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1469-1479;

CADOPPI, Alberto (2022a): *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);

CADOPPI, Alberto (2022b): ““Too much criminal law”. Per una drastica riduzione della criminalizzazione”, *Studi senesi*, 1, pp. 1-33;

CADOPPI, Alberto (2023a): “I delitti sessuali. Considerazioni generali”, in CADOPPI, Alberto e VENEZIANI, Paolo: *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. II, 3<sup>a</sup> ed., (Padova, Wolters Kluwer-Cedam), pp. 1-8;

CADOPPI, Alberto (2023b): “Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)”, in CADOPPI, Alberto e VENEZIANI, Paolo: *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. II, 3<sup>a</sup> ed., (Padova, Wolters Kluwer-Cedam), pp. 9-56;

CALETTI, Gian Marco (2023): *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente* (Bologna, Bologna University Press);

CALETTI, Gian Marco (2024): *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell’immagine corporea tra privacy e riservatezza* (Torino, Giappichelli);

CAPPAI, Michele (2017): “La qualificazione delle “violenze” prive di un contatto *corpore corpori* alla prova della recente giurisprudenza in tema di atti sessuali”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 43-56;

CHALMERS, James e LEVERICK, Fiona (2008), “Fair Labelling in Criminal Law”, *Modern Law Review*, 71(2), pp. 217-246;

CHIAVARIO, Mario (1996): “Un compromesso in difesa delle donne”, *Il Sole 24 Ore*, 15 febbraio 1996;

COLLI, Antonianna (1997): “La tutela della persona nella recente legge sulla violenza sessuale all’epilogo di un travagliato cammino legislativo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, 4, pp. 1163-1181;

CONTENTO, Gaetano (1990): “Molestie e disturbo alle persone”, *Enciclopedia giuridica*, (Roma, Treccani), pp. 1-3;

CORRÊA CAMARGO, Beatriz e RENZIKOWSKI, Joachim (2022): “La nozione di “atto sessuale” nel diritto penale” (trad. it.), *Criminalia*, pp. 341-363;

DE SIMONE, Giulio (1993): “Violenza (dir. pen.)”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, (Milano, Giuffrè), pp. 881-914;

DONINI, Massimo (2011): *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, (Milano, Giuffrè);

DONINI, Massimo (2018): “Fattispecie o *case law*? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza”, *Questione Giustizia*, 4, pp. 79-101;

FANGHANEL, Alexandra, MILNE, Emma, ZAMPINI, Giulia F., BANWELL, Stacy e FIDDLER, Michael (2021): *Sex&Crime*, (Londra, SAGE);

FIANDACA, Giovanni (1984): *Problematica dell’osceno e tutela del buon costume* (Padova, Cedam);

FIANDACA, Giovanni (1993): “Violenza sessuale”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, (Milano, Giuffrè), pp. 953-964;

FIANDACA, Giovanni (1998): “La rilevanza penale del «bacio» tra anatomia e cultura”, *Foro italiano*, II, cc. 505-513;

FIANDACA, Giovanni (2000): “Violenza sessuale”, *Enciclopedia del diritto*, Agg., vol. IV, (Milano, Giuffrè), pp. 1153-1166;

FILICE, Eric, ABEYWICKRAMA, Kavishka D., PARRY, Diana C. e JOHNSON, Corey W. (2022): “Sexual violence and abuse in online dating: A scoping review”, *Aggression and Violent Behavior*, 67 (2022) 101781, pp. 1-18;

FLICK, Giovanni Maria (1974): “Libertà individuale (delitti contro la)”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, (Milano, Giuffrè), pp. 535-554;

FLICK, Giovanni Maria (1976): “Molestia o disturbo alle persone”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, (Milano, Giuffrè), pp. 698-724;

GARDNER, Carol Brooks (1995): *Passing By: Gender and Public Harassment* (Berkeley, University of California Press);

GREEN, Stuart P. (2020): *Criminalizing Sex: A Unified Liberal Theory* (New York, Oxford University Press);

HASSEMER, Winfried (2007): *Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica* (1968) (trad. it. Carlizzi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);

- HÖRNLE, Tatjana (2017): “The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment”, *German Law Journal*, 18(6), pp. 1309-1330;
- HÖRNLE, Tatjana (2023): “The New German Law on Sexual Assault”, in ID. (a cura di): *Sexual Assault. Law Reform in a Comparative Perspective* (Oxford, Oxford University Press), pp. 141-162;
- LANZI, Alessio (2016): “Un audace tentativo per rendere punibili le azioni più insidiose”, *Guida al Diritto*, 7, pp. 93-95;
- LUBERTO, Mario (2023): ““Sex-torsion” via web e minaccia a mezzo ransomware: la nuova frontiera del delitto di estorsione”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo e PAPA, Michele (diretto da): *Cybercrime*, 2<sup>a</sup> ed., (Milano, Utet), pp. 763-808;
- MACRÌ, Francesco (2010): *Verso un nuovo diritto penale sessuale. Diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia* (Firenze, Firenze University Press);
- MACRÌ, Francesco (2016a), “La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 162-185;
- MACRÌ, Francesco (2016b): “La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale”, *Diritto penale contemporaneo*, 24 novembre 2016, pp. 1-33;
- MANES, Vittorio (2018): “Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica””, *Diritto penale contemporaneo*, 17 gennaio 2018, pp. 1-33;
- MANNELLI, Lorenzo (1989): “Della libertà sessuale e del suo fondamento costituzionale”, *Foro italiano*, I, cc. 2113-2120;
- MANTOVANI, Ferrando (2022): *Diritto Penale. Parte Speciale*, 8<sup>a</sup> ed., vol. I, (Milano, Cedam);
- MANTOVANI, Marco (1993): “Violenza privata”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, (Milano, Giuffrè), pp. 930-953;
- MARTINI, Adriano (2022): “La tipicità alla prova delle migliori intenzioni: l’incerta nozione di atto sessuale”, *Legislazione penale*, 27 luglio 2022, pp. 1-34;
- MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2020): “Un’indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima”, *Revista de Direito Brasileira*, 25(10), pp. 280-306;
- MAUGERI, Anna Maria (2023): “Osservazioni sulle proposte in materia di reati sessualmente connotati del gruppo di lavoro dell’AIPDP”, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE e LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE (a cura di): *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP* (Milano, Edizioni DiPLaP), pp. 363-389;
- McGLYNN, Clare e JOHNSON, Kelly (2021a): *Cyberflashing. Recognising Harms, Reforming Laws* (Bristol, Bristol University Press);
- McGLYNN, Clare e JOHNSON, Kelly (2021b): “Criminalising Cyberflashing: Options for Law Reform”, *The Journal of Criminal Law*, 85(3), pp. 171-188;
- MINNELLA, Marina (1994): “Violenza privata”, *Enciclopedia giuridica* (Roma, Treccani), pp. 1-10;



MOCCIA, Sergio (1997): “Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996 n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 395-423;

MONTANARI, Marco (2014): “Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609 *undecies* c.p.”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 218-230;

MUSACCHIO, Vincenzo (1999): *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)* (Padova, Cedam);

NISCO, Attilio (2012): *La tutela penale dell'integrità psichica* (Torino, Giappichelli);

NUSSBAUM, Martha C. (2023): *Orgoglio tossico. Abusi sessuali e gerarchie del potere* (trad. it. Majocchi, Milano, Il Saggiatore);

PADOVANI, Tullio (1989): “Violenza carnale e tutela della libertà”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1301-1312;

PADOVANI, Tullio (1996a): “Commento all'art. 1”, in CADOPPI, Alberto (a cura di): *Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale” (Legge 15 febbraio 1996, n. 66) con un'Appendice sull'iter della riforma*, 1ª ed., (Padova, Cedam), pp. 1-15;

PADOVANI, Tullio (1996b): “Commento all'art. 2”, in CADOPPI, Alberto (a cura di): *Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale” (Legge 15 febbraio 1996, n. 66) con un'Appendice sull'iter della riforma*, 1ª ed., (Padova, Cedam), pp. 17-22;

PADOVANI, Tullio (2002): “Commento all'art. 2”, in CADOPPI, Alberto (a cura di): *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, 3ª ed., (Padova, Cedam), pp. 19-25;

PALAZZO, Francesco (1979): *Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie* (Padova, Cedam);

PALUMBIERI, Sabino Roberto (2001): “Rassegna di giurisprudenza, edita ed inedita, in materia di reati sessuali”, in CADOPPI, Alberto (a cura di): *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici* (Padova, Cedam), pp. 81-132;

PALUMBIERI, Sabino Roberto (2022): “Violenza sessuale”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, e PAPA, Michele: *Diritto penale*, vol. III (Milano, Utet), pp. 6187-6300;

PANATTONI, Beatrice (2022): “Violazioni “incorporee” della sfera sessuale. Possibili evoluzioni ed insidie nell'ambito dei reati sessualmente connotati”, *Archivio penale* (web), 3, pp. 1-33;

PAPA, Michele (2018): “La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per una riflessione sulla crisi della tipicità”, *Criminalia*, pp. 213-221;

PECORARO-ALBANI, Antonio (1997): *Violenza sessuale e arbitrio del legislatore* (Napoli, Jovene);

PICOTTI, Lorenzo (2001): “Profili generali di diritto penale sostanziale”, in CADOPPI, Alberto (a cura di): *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici* (Padova, Cedam), pp. 19-47;

PICOTTI, Lorenzo (2012): “I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei *social network*. Aspetti penali”, *Giurisprudenza di merito*, 12, pp. 2522-2547;

PICOTTI, Lorenzo (2020): “La violenza sessuale via Whats App”, *Diritto di internet*, 4, 685-690;

- PLANTAMURA, Vito (2015): “Internet, sesso e minori tra rapporti virtuali e adescamento”, *Archivio penale* (web), 1, pp. 1-28;
- PONTI, Gianluigi e MERZAGORA, Isabella (1988): “Sessualità, cultura e delitto”, in CANEPA, Giacomo e LAGAZZI, Marco (a cura di): *I delitti sessuali* (Padova, Cedam), pp. 13-45;
- PULITANÒ, Domenico (1984): “Picchettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata”, *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, pp. 351-380;
- QUINN, Beth A. (2002): “Sexual Harassment and Masculinity: The Power and Meaning of “Girl Watching””, *Gender & Society*, 16(3), pp. 386-402;
- ROMANO, Bartolomeo (2018): “Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona”, *Diritto penale contemporaneo*, 29 novembre 2018, pp. 1-10;
- ROMANO, Bartolomeo (2022): *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 7<sup>a</sup> ed., (Milano, Giuffrè);
- ROSSI, Chiara (2015): “Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rapporto con i reati-fine”, *Cassazione penale*, 11, 4042-4046;
- SALVADORI, Ivan (2018): *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia* (Torino, Giappichelli);
- SANTANGELO, Alessandra (2022): *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell'era del diritto penale giurisprudenziale* (Torino, Giappichelli);
- SGUBBI, Filippo (2001): “Il diritto penale incerto ed efficace”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1193-1200;
- SOLINAS, Giovanni (2022): “L'adescamento di minorenni. Problemi attuali di interpretazione ed applicazione dell'art. 609-undecies c.p., anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia”, *disCrimen*, 7 ottobre 2022, pp. 1-16;
- SOTIS, Carlo (2017): “Vincolo di rubrica e tipicità penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1346-1390;
- TABARELLI DE FATIS, Stefania (2001): “Le molestie sessuali tra incriminazione penale ed alternative di tutela”, in FIORAVANTI, Laura (a cura di): *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, (Milano, Giuffrè), 207-245;
- TERRY, Karen (2017): “What is Sex Crime?”, in SANDERS, Teela (a cura di): *The Oxford Handbook of Sex Offences and Sex Offenders* (New York, Oxford University Press), pp. 3-20;
- THORBURN, Malcom (2023): “Sexual Assault Law in Canada”, in HÖRNLE, Tatjana (a cura di): *Sexual Assault. Law Reform in a Comparative Perspective* (Oxford, Oxford University Press), pp. 93-116;
- TUERKHEIMER, Deborah (1997): “Street Harassment as Sexual Subordination: The Phenomenology of Gender-specific Harm”, *Wisconsin Women's Law Journal*, 12(2), pp. 167-206;
- VESSICHELLI, Maria (1996): “Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni ora più difficile la strada del «patteggiamento»”, *Guida al diritto*, 9, pp. 21-26;
- VIGANÒ, Francesco (2002): *La tutela penale della libertà individuale*, vol. I, *L'offesa mediante violenza* (Milano, Giuffrè);
- VIGANÒ, Francesco (2016): “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 19 dicembre 2016, pp. 1-43;
- VIRGILIO, Maria (1997): *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto* (Ancona, Casa ed. Nuove Ricerche);

VIZZARDI, Matteo (2015): “Il reato di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*)”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre 2015, pp. 1-14;

VIZZARDI, Matteo (2017): “Violenza sessuale senza coinvolgimento del corpo della vittima? Brevissime considerazioni critiche a tesi che...a volte ritornano”, *Diritto penale contemporaneo*, 2, 57-66;

WEIGEND, Thomas (2022): “Germany”, in HOVEN, Elisa e WEIGEND, Thomas (a cura di): *Consent and Sexual Offenses. Comparative Perspectives*, (Baden-Baden, Nomos), pp. 183-196.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>